

Egr. Avv.  
Bottai Luigi Amerigo

Via Paolo Frisi N. 18  
00197 Roma RM  
Italia

Inviata tramite e-mail PEC all'indirizzo: luigiAmerigoBottai@ordineavvocatiroma.org

Anzio, 07/11/2013

*Concordato Preventivo* **Bolici Paolo ditta individuale** - Num/Anno: 15/2013 - Cod. Fiscale: BLCPLA50H27F592M  
*Giudice Delegato* **Dott. Antonino La Malfa**  
E-mail PEC: cp15.2013velletri@pecfallimenti.it

Si rimette relazione ex art. 172 LF per i creditori che hanno assolto l'obbligo previsto dall'art. 171 lco LF.  
Cordiali saluti

Ai sensi della Legge 221/2012, con la presente:

- 1 Vi comuniciamo che l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgerci in futuro, è il seguente: **cp15.2013velletri@pecfallimenti.it**;
- 1 Vi invitiamo a comunicare all'indirizzo di cui sopra il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura;
- 1 Vi avvertiamo di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

**Avviso importante:**

È stato predisposto un sistema informativo che permetterà ai creditori di acquisire notizie sulla procedura mediante internet. Per ottenere ciò è necessario che ogni creditore che lo desidera si registri nell'area riservata ai creditori del sito **<http://concordatobolicipaolo.fallcoweb.it>**, utilizzando il seguente codice creditore assegnato:

**CODICE DI ACCESSO: k9f44s21523754**

Connettendosi al sito si otterranno le informazioni che gli scriventi riterranno opportuno pubblicare. Si precisa che questa metodologia ha natura di "strumento informativo", ma non sostituisce le funzioni della cancelleria fallimentare presso il Tribunale.

*i Commissari Giudiziali*

Avv. Renato Negroni Dott. Umile Sebastiano Iacovino



**TRIBUNALE DI VELLETRI**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

TRIBUNALE DI VELLETRI  
SEZIONE FALLIMENTARE  
DEPOSITATO

- 7 NOV. 2013

IL CANCELLIERE

**CONCORDATO PREVENTIVO N. 15/13**

**BOLICI PAOLO DITTA INDIVIDUALE**

**GIUDICE DELEGATO**

**DOTT. ANTONINO PASQUALE LA MALFA**

**RELAZIONE EX ART. 172 L.F.**

**DEI COMMISSARI GIUDIZIALI**

**AVV. RENATO NEGRONI**

**DOTT. UMILE SEBASTIANO IACOVINO**

## INDICE SOMMARIO

1	La procedura	pag. 05
2	Gli adempimenti	pag. 10
2.1	Le comunicazioni	pag. 11
2.2	Pubblicazioni e trascrizioni del decreto di ammissione alla procedura	pag. 17
2.3	Le spese di procedura	pag. 18
2.4	L'inventario dei beni	pag. 18
3	Breve storia dell'impresa	pag. 19
4	La composizione degli organi sociali	pag. 20
5	Le cause del dissesto	pag. 20
6	La condotta del debitore	pag. 21
7	La proposta concordataria	pag. 23
7.1	Situazione patrimoniale al 31.12.2012	pag. 31
7.2	Attivo disponibile per i creditori	pag. 33

7.2.a	immobilizzazioni materiali – perimetro aziendale	pag. 33
7.2.b	immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e crediti v/controllate)	pag. 34
7.2.c	rimanenze magazzino	pag. 34
7.2.d	crediti v/clienti e per fatt. da emettere – azioni legali	pag. 34
7.2.e	altri crediti e attività	pag. 34
7.2.f	crediti tributari e previdenziali	pag. 35
7.2.g	disponibilità liquide	pag. 35
7.2.h	immobili personali	pag. 35
8	Passivo concordatario	pag. 36
8.1	Le spese di procedura	pag. 36
8.2	Le spese di funzionamento	pag. 36
8.3	Debiti privilegiati	pag. 36
8.4	Debiti chirografari	pag. 37
8.5	Impegno contrattuale in corso	pag. 37
8.6	Documentazione allegata alla proposta di concordato	pag. 37

9	Le principali attività di verifica del commissario giudiziale	pag. 38
9.1	Le immobilizzazioni materiali – il ramo d’azienda	pag. 38
9.2	Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e crediti v/controllate)	pag. 51
9.3	Crediti v/clienti e per fatture da emettere – azioni legali	pag. 63
9.4	Rimanenze di magazzino	pag. 69
9.5	Altri crediti e attività	pag. 69
9.6	Crediti tributari e previdenziali – altri crediti	pag. 71
9.7	Disponibilità liquide	pag. 71
9.8	Immobili personali	pag. 71
10	Elenco dei creditori	pag. 74
10.1	I crediti in prededuzione e privilegiati	pag. 76
10.2	I crediti chirografari	pag. 80
11	Valutazione della proposta concordataria	pag. 84
12	Creditori ammessi alla votazione	pag. 86

I sottoscritti, Commissari Giudiziali del Concordato Preventivo in epigrafe, redigono la presente

## RELAZIONE EX ART. 172 L.F.

### 1 LA PROCEDURA

In data 26 marzo 2013 la ditta individuale Bolici Paolo, con sede legale in Anzio (RM), Via Goldoni n. 66, C.F. BLCPLA50H27F592M, P.I. 00010121002, iscritta presso il Registro Imprese di Roma, con il n. REA 602967, a ministero degli Avv.ti Luigi Amerigo Bottai e Antonio Di Iulio e del Dott. Francesco Rossi (iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti di Roma al n. AA\_007416 – C.F. RSSFNC65R04H501S), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Ortensia Ebner, sito in Albano Laziale (RM), Piazza G. Donizzetti n. 2, ha depositato presso il Tribunale di Velletri, sezione fallimentare, ricorso ex art. 161 LF per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo.

Al ricorso anzidetto, la ditta individuale Bolici Paolo, ha dichiarato di aver allegato la seguente documentazione:

- 1) Visura storica;
- 1 bis) ricorso ex art. 161, comma VI LF;
- 2) situazione economico patrimoniale al 31.12.2009;
- 3) situazione economico patrimoniale al 31.12.2010;

- 4) situazione economico patrimoniale al 31.12.2011;
- 5) decreto del Tribunale di Velletri depositato il 12.12.2012;
- 6) decreto del Tribunale di Velletri depositato il 26.02.2013;
- 7) piano di risanamento e di ristrutturazione dei debiti comprensivo di:
  - a) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, aggiornata al 31.12.2012;
  - b) lo stato analitico ed estimativo dell'attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  - c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  - d) il valore dei beni e i crediti particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
  - e) il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché dei seguenti allegati:
    - f) situazione economico patrimoniale alla data del 31.12.2012;
    - g) elenco nominativo dei creditori;
- 8) contratto di affitto di ramo di azienda del 19.12.2011;

9) atto modificativo ed integrativo del contratto di affitto di ramo d'azienda;

10) visura storica della Servizi Navali srl;

11) perizia di stima dell'azienda redatta dalla dott.ssa Noemi Menichetti;

12) contratto costitutivo del fondo patrimoniale;

13) relazione ex art. 161 L.F. del revisore rag. Salvatore Vittozzi.

In data 10/04/2013 il Tribunale di Velletri, ai sensi dell'art. 162 L.F., emetteva provvedimento Collegiale, depositato il 16/04/2013, con il quale concedeva alla ricorrente termine *“sino del 30.04.2013 per chiarimenti e per eventualmente integrare ed o modificare la proposta e la relazione attestativa”*.

Nello specifico l'Organo Giudicante ha ritenuto che:

- *la relazione ex art. 161 LF attesta nella parte finale la veridicità dei dati aziendali; tuttavia nella sezione n. 3 “verifica della veridicità dei dati contabili”, l'attestatore si è limitato ad affermare che “la contabilità risulta tenuta interamente presso l'impresa ricorrente, ed è assistita dal dott. Fulvio Tranquilli, dottore Commercialista..”; subito dopo la relazione passa ad esaminare l'attivo patrimoniale, mentre nessuna indicazione è contenuta relativamente alla consistenza della contabilità d'impresa, né alle modalità con cui essa è tenuta, né ancora relativamente alla rispondenza alle regole contabili ed alle verifiche che l'attestatore ha compiuto al fine di affermare la predetta veridicità;*



- *piuttosto carenti ed anche poco chiare appaiono anche le verifiche relativamente ai crediti commerciali ed ai crediti in contenzioso (particolarmente per i crediti Rederij Rotterdam, la cui posizione è poco chiara, e per il credito v/BL per sottoscrizione quote società), i cui ammontare sono tali da incidere sulla possibilità di soddisfare anche in minima parte il passivo chirografario, in caso di mancata escussione;*
- *sono assenti in atti inoltre le perizie di stima Ing. Criserà, richiamate dall'attestatore, e non vi sono adeguati approfondimenti circa la possibilità o meno di ricavare effettivamente dagli immobili i valori indicati, stanti le situazioni di comproprietà in atto e l'attuale fase di mercato;*

In merito ai superiori rilievi, formulati in data 30 aprile 2013, la ricorrente ha provveduto a depositare una integrazione della domanda di concordato, per adeguarsi a quanto chiesto dal Tribunale, con chiarimenti da parte dell'attestatore ed integrazioni al piano di concordato, con documenti di supporto.

La ditta ha dichiarato inoltre, nella memoria aggiuntiva, che le integrazioni apportate, comunque, non avrebbero inciso sulle percentuali di distribuzione dell'attivo ai creditori, che rimarrebbero invariate, come previsto nel ricorso introduttivo;

In data 10/04/2013 il Tribunale di Velletri, ai sensi dell'art. 162 L.F., emetteva provvedimento Collegiale, depositato in data 16/05/2013, con il quale concedeva alla ricorrente *"il termine del 30.05.2013 per chiarimenti e per eventualmente integrare ed o modificare la proposta e la relazione attestativa"*.

Più precisamente il Tribunale ha evidenziato:

- *sono presenti ancora altre criticità che impediscono allo stato l'accoglimento della domanda e meritano adeguato approfondimento e segnatamente:*
- *non è del tutto evidente se la proposta di concordato articolata si configuri o meno quale concordato con cessione dei beni e se quindi tutti i beni del debitore debbano intendersi ceduti ai creditori, in caso negativo deve essere meglio chiarita la struttura della proposta;*
- *non si rinviene ancora una adeguata valutazione della garanzia del credito verso Libernini (manca una stima dei beni in Atene e soprattutto delle quote sociali); su tale punto anche l'attestazione appare ancora carente;*
- *è contraddittorio a pag. 6 dell'integrazione la parte in cui il prezzo dell'azienda è determinato in caso di mancato accordo da uno stimatore nominato dal Presidente del Tribunale di Roma mentre in seguito si afferma che spetta al liquidatore la potestà di nomina dello stimatore;*
- *il parere legale relativo al credito verso Rederij non è sufficiente a chiarire la fondatezza della richiesta di danni; anche su tale punto l'attestazione appare ancora carente;*

A seguito di questi ulteriori rilievi, in data 30 maggio 2013, la ricorrente ha provveduto a depositare una ulteriore nota integrativa ex art. 162 LF

Il Tribunale di Velletri, preso atto della ulteriore produzione, con decreto n. 15/13, rubricato al cron. n. 2020, emesso in data 05/06/2013 e depositato presso la Cancelleria

Fallimentare in data 11/06/2013, ai sensi dell'art. 163 L.F., ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della Ditta Individuale Bolici Paolo, designando Giudice Delegato il Dott. Antonino Pasquale La Malfa e nominando Commissari Giudiziali i sottoscritti, Avv. Renato Negroni e Dott. Umile Sebastiano Iacovino.

Il Tribunale, con il medesimo decreto, ha disposto:

La convocazione dei creditori, innanzi al Giudice Delegato, per l'udienza dell'08 ottobre 2013 alle ore 10.30;

Il termine del 31 luglio 2013 per la comunicazione del provvedimento ai creditori, da parte dei Commissari Giudiziali;

Il termine di 10 giorni per il deposito in cancelleria della somma, non inferiore al 30%, delle spese per la procedura, ai sensi dell'art. 163 penultimo comma LF, quantificate dal Tribunale in € 70.000,00.

Ciò premesso, si osserva che risultano presenti, nel caso di specie, sia il presupposto soggettivo, previsto dall'art. 160 LF, in ordine allo status di imprenditore della ditta individuale Bolici Paolo, sia l'ulteriore presupposto oggettivo, relativo allo stato di crisi societaria, intesa come situazione di difficoltà economica o finanziaria comprensiva anche dell'insolvenza.

## **2 GLI ADEMPIMENTI**

Comunicato dalla cancelleria il provvedimento di nomina, gli scriventi hanno depositato formale atto di accettazione di incarico.

## **2.1 Le comunicazioni**

In data 16.07.2013 i sottoscritti Commissari Giudiziali, preso atto della mancata consegna delle scritture contabili complete da parte della ricorrente, a causa di una dichiarata impossibilità di funzionamento del sistema operativo di contabilità adottato dalla ditta debitrice; considerata altresì la complessità della intera procedura concorsuale in oggetto, sia in riferimento alla documentazione depositata in sede di ricorso, sia per la disamina delle voci dell'attivo concordatario, soprattutto in relazione ai cespiti riferiti alle società partecipate, nazionali ed estere, hanno richiesto una proroga dei termini, sia relativi alle comunicazioni ai creditori, da eseguirsi originariamente entro il 31.07.2013, sia dell'adunanza dei creditori, già fissata per l'8.10.2013.

Il Tribunale di Velletri, con ordinanza collegiale del 17.07.2013, e depositata in pari data, ha modificato il decreto di ammissione e fissato l'adunanza dei creditori per il giorno 19.11.2013 ore 10.30 e termine per l'avviso ai creditori sino al 20.10.2013.

In data 17.06.2013 i sottoscritti Commissari Giudiziali si sono recati presso la sede della ditta Bolici Paolo, in Anzio Via Goldoni n. 66, per richiedere la documentazione integrativa, per eseguire tutte le attività di verifica necessarie.

Più precisamente, è stato richiesto di fornire:

- documentazione contabile completa;

- versamento acconto spese di procedura;
- allegati al contratto di affitto;
- inventario, elenco magazzino, elenco macchinari;
- elenco dei creditori con anagrafica completa di PEC;
- elenco dei debitori con anagrafica completa di PEC;
- bilanci di tutte le società partecipate e approvazione dei bilanci e/o bilanci da approvare;
- elenco delle cause attive e passive in corso, con anagrafica completa dei legali incaricati per i crediti in contenzioso, relazione legale sull'esito eventuali iniziative di recupero da intraprendere;
- garanzia bancaria per il giudizio in corso contro Rederij De Rotterdam;
- elenco immobili della ditta Bolici Paolo e certificati catastali;
- dettaglio dei canoni di affitto del ramo d'azienda e relativi pagamenti da parte dell'affittuaria Servizi Navali;
- situazione dei conti correnti bancari;
- situazione dei dipendenti;
- situazione contenzioso fiscale e previdenziale estratto dei ruoli;

- pratica relativa al sequestro preventivo degli immobili;
- crediti vs/ partecipata World Inn.

Successivamente, in data 21.06.2013, il signor Bolici Paolo provvedeva a consegnare parte della documentazione richiesta e più precisamente:

- assegno circolare n. 53-0070761912 dell'importo di € 70.000,00;
- elenco cartaceo dell'anagrafica dei creditori, con anagrafica completa per quanto riguarda denominazione ed indirizzi, parziale per quanto riguarda gli indirizzi PEC;
- riepilogo dei conti bancari dei vari istituti di credito nonché copie di estratti conto del 2012;
- relazioni di stima delle attrezzature e giacenze di magazzino della ditta Bolici Paolo, sia presso l'azienda sita in Anzio Via Goldoni n, 66, sia presso la sede della società Inside spa, in Aprilia, Via Nettunense Km 26.400, come redatte dal consulente Petrosino Giancarlo;
- elenco di tutte le attrezzature e macchinari (rilevati dal libro cespiti), relativi alla ditta Bolici con indicazione dei reparti legno e ferro (perimetro aziendale in affitto con il ramo d'azienda alla Servizi Navali srl) oggetto delle stime di cui al punto precedente;
- documentazione relativa al sequestro preventivo ex art. 321 cpp del 10.08.2011;

- riepilogo conteggi canoni di affitto del ramo d'azienda, nonché estratti conto relativi;
- copia della fidejussione bancaria a parziale garanzia del credito di cui al contenzioso attivo Rederij De Rotterdam, (l'originale è custodito dagli avvocati che coltivano il giudizio);
- bilanci società partecipate anno 2010 – 2011 e precisamente:
  - società Marina di Menfi, bilancio nota integrativa e relazione dei revisori anno 2011;
  - società Bolici Yachts, bilancio, nota integrativa e verbale assemblea dei soci anno 2010;
  - Inside International spa, bilancio 2011, relazione Collegio Sindacale 2011, ricevuta deposito in Camera di Commercio del bilancio e Unico 2012 integrativo;
  - Inside srl, bilancio, nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione Collegio Sindacale 2011;
  - Ima srl, bilancio 2010;
  - Wonder srl, bilancio 2010;
- situazione Gerit spa (prospetto cartelle in excell ed estratto ruoli aggiornato al luglio 2012);
- ispezioni ipotecarie relative ad alcuni cespiti;

- visure catastali immobili eredità Bolici;
- visura ipotecaria aggiornata dal periodo 02.02.1973 al 27.10.2011, effettuata sul nominativo Bolici Paolo, nato il 27.06.1950, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma I e Roma II, con allegati visure catastali per soggetto, estese alla provincia di Roma;
- copia libro cespiti aggiornato al 31.12.2012;
- visure Aci automezzi società;
- riepilogo situazione dipendenti ditta Bolici;

Quindi, con lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, inviate in data 12.07.2013 e 29.07.2013, i sottoscritti Commissari reiteravano la richiesta della consegna della documentazione ancora mancante ed in particolare:

- libro giornale;
- libro inventari;
- documentazione contabile completa;
- allegati al contratto di affitto del ramo d'azienda e successiva integrazione;
- elenco dei debitori con anagrafica completa di PEC;
- atti di acquisto degli immobili sia nazionali che esteri, con nominativo soggetto da contattare sui luoghi;



- atti costitutivi delle società partecipate estere;
- bilanci aggiornati e da approvare;
- elenco delle cause attive e passive in corso, con anagrafica completa dei legali incaricati, con relative relazioni sullo stato dei giudizi e prognosi sull'esito;
- elenco delle eventuali azioni di recupero dei crediti da intraprendere;
- elenco immobili della ditta Bolici Paolo con relativi certificati catastali;
- situazione dei dipendenti ed elenco dipendenti con anagrafica;
- crediti partecipata World Inn;
- documentazione contabile dei crediti diversi tra cui il credito vantato nei confronti della signora Beatrice Libernini;
- certificati di agibilità e titoli abilitativi edilizi riguardanti beni immobili;
- copia del contratto di comodato con eventuali allegati della Inside International spa;

Il signor Bolici Paolo dichiarava che la documentazione contabile completa non poteva essere consegnata ai Commissari, per un persistente guasto al sistema informatico dell'azienda, come già superiormente evidenziato.

I Commissari hanno inviato le prescritte comunicazioni ai creditori, mediante invio di posta certificata e lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, con invito a specificare le ragioni del credito.

L'elenco dei creditori avvisati è quello fornito dal debitore.

Nella comunicazione degli scriventi Commissari, inviata ai creditori, è stato allegato, ad informativa dei medesimi, la comunicazione dell'apertura della procedura, la sintesi delle condizioni proposte dalla ricorrente, la convocazione per l'adunanza del 19 novembre 2013 ore 10.30, l'avviso della facoltà di farsi rappresentare, l'invito ad esprimere il parere sulla proposta di concordato, la richiesta di confermare le rispettive posizioni creditorie, la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ed il sito internet della procedura concordataria, la richiesta di fornire il loro indirizzo di posta elettronica certificata.

Sempre in allegato alla medesima, sono stati forniti moduli per la nomina del procuratore speciale e per la dichiarazione di voto.

Gli scriventi Commissari, preso atto che i crediti da riscuotere si riferiscono sostanzialmente ai giudizi recuperatori in corso, hanno predisposto ed inviato comunicazione ai legali che assistono la ditta debitrice, per la conferma e la quantificazione delle rispettive posizioni.

## **2.2 Pubblicazioni e trascrizioni del decreto di ammissione alla procedura**

Il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo n. 15/13, della rubrica della sezione fallimentare, cron. n. 2020/13, emesso il 05.06.2013 e depositato in cancelleria in data 11.06.2013, è stato pubblicato all'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma, a

seguito di apposita comunicazione eseguita dalla sezione fallimentare del Tribunale di Velletri.

Gli scriventi Commissari Giudiziali, verificata la consistenza immobiliare del debitore presso i pubblici registri, hanno incaricato apposita agenzia per la trascrizione presso le competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari del decreto di ammissione alla procedura di concordato della ditta Bolici Paolo.

### **2.3 Le spese di procedura**

In adempimento del provvedimento del Tribunale di Velletri di apertura della procedura, la società ha consegnato, in data 21.06.2013, ai sottoscritti Commissari Giudiziali, la somma di € 70.000,00, mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura.

In data 26.06.2013 sottoscritti hanno depositato la suddetta somma sul conto corrente online, intestato alla procedura presso l'Unicredit Credit Management, agenzia di Velletri, Piazza Giovanni Falcone.

### **2.4 L'inventario dei beni**

L'inventario e la conseguente stima dei beni mobili della ricorrente è stato eseguito dal personale della cancelleria fallimentare del Tribunale, coadiuvato dalla società PBG srl, giusta nomina del Giudice Delegato.

### 3 BREVE STORIA DELL'IMPRESA

La Ditta individuale Bolici Paolo ha sede legale in Anzio, Via Carlo Goldoni n. 66, CF BLCPLA50H27F592M, REA RM 602967, P.I. 00010121002; è stata costituita il 20/09/1996 ed è stata iscritta nella sezione ordinaria in data 17/11/2005.

L'oggetto sociale si sostanzia nella lavorazione del legno, alluminio e ferro, produzione arredamenti in legno alluminio e ferro, installazione impianti elettrici, elettronici, riscaldamento e climatizzazione, idraulici, gas, ascensori, antincendio, lavori edili in genere.

Negli anni 1980, Paolo Bolici costituisce una piccola azienda specializzata nella produzione di serramenti e infissi, riscontrando il favore del mercato locale e nazionale.

Alla produzione di infissi, viene affiancata quella degli arredamenti interni, in modo da valorizzare le competenze nella lavorazione del legno sviluppate internamente.

Attraverso investimenti in uffici e showrooms in Italia e all'estero, l'impresa inizia ad operare a livello internazionale.

La Bolici amplia ulteriormente gli ambiti di operatività, decidendo l'ingresso nel comparto degli allestimenti navali turn-key di super-yacht e progettazione, produzione e vendita di imbarcazioni progettazione e realizzazione degli allestimenti di interni per ville, grandi alberghi, hotel, resort, spa e centri commerciali, include al suo interno reparti produttivi

relativi ad arredo, carpenteria metallica, alluminio, legno, arredo navale, marmi, metalli speciali, tappezzeria, compositi, verniciatura, vetro e lamiera;

la cura di tutte le fasi del ciclo produttivo, dalla progettazione al montaggio, vengono svolte avvalendosi del personale interno;

#### **4 LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI**

Essendo la Bolici Paolo una ditta individuale, il titolare, alla data di apertura della procedura di concordato, risulta essere il signor Bolici Paolo nato a Montepulciano, il 27.06.1950 C.F. BLCPLA50H27F592M, nominato anche responsabile tecnico in data 01.12.1999.

#### **5 LE CAUSE DEL DISSESTO**

Nel ricorso ex art. 161 LF, il debitore rappresenta le seguenti cause del dissesto che hanno determinato l'attuale crisi:

- La Paolo Bolici ditta individuale, ha iniziato la propria crisi finanziaria per fattori indirettamente legati alla crisi mondiale.
- E' anche venuto meno il supporto finanziario da parte degli Istituti Bancari, aggravando una crisi di liquidità già in atto per una diminuzione dei clienti e per la difficoltà crescente circa l'acquisizione di nuove commesse.

- La crisi della filiera ha fatto sì che le piccole aziende fornitrici di materiali, non sono state più in grado di dilazionare i pagamenti a loro dovuti e, quindi, si è incrementata la necessità per l'azienda di maggiore liquidità.
- Le difficoltà finanziarie si sono poi ulteriormente evidenziate nei ritardi nei pagamenti, da parte dei clienti del settore di megayachts, quindi la ditta si è trovata incapace di far fronte al fabbisogno di risorse finanziarie e quindi ha dovuto gestire le nuove commesse senza la necessaria liquidità con una perdita di credibilità (ritardo nei pagamenti sia di fornitori che di dipendenti, scioperi dei dipendenti, agenzia di stampa che riportavano la crisi della ditta ecc.) con danni significativi per l'immagine ed aggravamento della crisi finanziaria e di liquidità.

## **6 LA CONDOTTA DEL DEBITORE**

Gli scriventi Commissari Giudiziali, alla luce dell'art. 172 LF, riferiscono in ordine alla condotta ed ai rapporti intercorsi con il debitore.

Innanzitutto va detto che la contabilità nella sua interezza non è stata depositata, sebbene più volte richiesta.

Più precisamente, non sono stati prodotti il libro giornale ed i partitari contabili.

Per quanto riguarda lo stato di crisi in cui è incorsa la società, la ditta individuale Paolo Bolici, per salvaguardare i settori produttivi, ha sottoscritto, in data 19.12.2011, un contratto di affitto di ramo d'azienda con la società Servizi Navali a rl, ritenendo che fosse

*l'unico strumento "idoneo a preservare l'avviamento, il valore commerciale ed industriale, nonché a mantenere parte dell'attuale livello occupazionale del ramo d'azienda stesso".*

In data 09.08.2012 ha sottoscritto un atto modificativo ed integrativo del contratto di affitto di ramo d'azienda del 19.12.2011, di cui si parlerà infra.

Successivamente, ha depositato, in data 26.03.2013, domanda di procedura di concordato con cessione dei beni.

Le consultazioni tra il debitore con i suoi professionisti e gli scriventi Commissari sono state caratterizzate da spirito di collaborazione, al fine di chiarire e sviluppare i diversi argomenti e profili contenuti nella proposta concordataria, pur tuttavia le informazioni richieste dai Commissari Giudiziali, non sono state totalmente esaurite, come già detto, in ordine alla mancata consegna di parte della documentazione e di ulteriori informazioni contabili, soprattutto relativamente alle partecipate estere.

In particolare, si ribadisce che la contabilità, come sopra detto, non è stata depositata per intero.

Non sono stati forniti i bilanci al 31.12.2012 di tutte le società partecipate in capo alla ditta individuale ad eccezione della Inside srl.

Il debitore non ha provveduto a depositare periodicamente una relazione aggiornata sull'attività di gestione con le relative movimentazioni, nella pendenza della procedura.

Il debitore non ha fornito le necessarie informazioni circa l'esatto contenuto patrimoniale, *rectius* circa l'oggetto del contratto di affitto d'azienda, contenente anche l'opzione di acquisto da parte dell'affittuaria Servizi Navali srl, di cui si parlerà infra.

## 7 LA PROPOSTA CONCORDATARIA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ha natura e finalità liquidatorie da attuarsi per il tramite della integrale cessione dei beni ai creditori.

Nel caso di specie, la ditta ha proposto, nell'originario ricorso per concordato del 26.03.2013:

- 1) *l'integrale pagamento delle spese di procedura, stimate in € 350.000,000;*
- 2) *il pagamento integrale delle spese di funzionamento dell'impresa, stimate in € 100.000,00;*
- 3) *l'integrale pagamento dei creditori muniti di privilegio, per un totale complessivo di € 17.607.472,66;*
- 4) *Il pagamento dei creditori chirografari – non suddivisi in classi – per € 6.049.109,34 pari a circa il 10% sull'ammontare complessivo del chirografo, calcolato in € 56.157.012,72.*

In via generale si osserva che la "*cessio bonorum*" non permette, di norma, l'offerta di una percentuale vincolante a favore dei creditori chirografari, potendosi in realtà effettuare solo una prognosi sul risultato della liquidazione.



La soddisfazione dei crediti sarà, quindi, contenuta nei limiti di realizzo e la fattibilità del piano dipenderà solo dall'effettiva cedibilità dei beni indicati.

Si deve, quindi, provvedere ad accertare:

- che i beni siano di proprietà del debitore e commerciabili;
- che la valutazione dei beni dell'azienda sia basata su criteri di obiettivo realizzo dovendosi poi esaminare la effettiva validità delle garanzie offerte;
- che i crediti siano esigibili e se le spese preventivate siano compatibili con la misura del soddisfacimento;

Nel caso di specie, per quanto riguarda l'azienda commerciale, la "*cessio bonourm*", viene accompagnata, come spesso accade, con una ipotesi di affitto e contestuale opzione di vendita dell'azienda funzionante a favore di terzi promittenti acquirenti; vendita condizionata alla omologazione del concordato preventivo.

Successivamente, con atto modificativo ed integrativo del contratto di affitto di ramo d'azienda, registrato il 10.08.2012, l'affittuaria testualmente "*si impegna e si obbliga all'acquisto del ramo d'azienda in affitto entro 120 giorni dalla omologazione definitiva del CP al corrispettivo di € 13.000.000,00 oltre IVA, ovvero al diverso corrispettivo che sarà determinato sulla base di apposita perizia di stima giurata redatta da soggetto con requisiti di cui all'art. 67 lett. d, L.F., scelto da entrambe le parti e in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma*".

Con tale atto modificativo, quindi, la Servizi Navali srl, in buona sostanza, sottoscrive una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda, ma il prezzo appare suscettibile di modifiche, in base alla lettura testuale dell'articolo del contratto in esame.

Successivamente, le medesime parti, con nota depositata il 30.05.2013, indicano quale prezzo per il valore dell'azienda, la stima eseguita dalla dottoressa Noemi Menichetti, pari a totali € 12.628.780,13.

Detta nota lascia invariate le ulteriori modalità e termini della compravendita, così come disciplinate nel contratto originario e successiva integrazione. (entro 120 giorni dalla omologa avverrà l'atto di acquisto dell'azienda da parte della Servizi Navali srl; nei successivi 180 giorni avverrà il pagamento della prima delle 10 rate semestrali che pertanto, termineranno nell'arco dei 6 anni successivi).

In ogni caso, più analiticamente, alla luce dell'atto depositato in data 26.03.2013, la proposta di concordato prevede:

<b>FABBISOGNO CONCORDATARIO</b>	
Attivo concordatario	€ 24.106.582,00
Spese di procedura	€ 350.000,00
Spese di funzionamento	€ 100.000,00
Attivo residuo	€ 23.656.582,00
Creditori privilegiati 100%	€ 17.607.472,66
Creditori chirografari 10,77%	€ 6.049.109,34
Chirografari	€ 56.157.012,72

E più analiticamente:

<b>Attivo patrimoniale</b>	<b>valore in contabilità al 31/12/2012</b>	<b>valore di realizzo</b>
Immobilizz.Immateriali	€ 1.180,00	€ -
Immobilizz. Materiali - perimetro aziendale	€ 14.880.553,00	€ 13.000.000,00
Immobilizz. Finanziarie (partecipazioni e crediti v/ controllate)	€ 13.654.241,00	€ 1.500.000,00
Rimanenze di magazzino	€ 53.873,00	€ 53.873,00
Crediti v/clienti e per fatt. da emettere - azioni legali	€ 6.269.150,00	€ 5.069.000,00
Altri crediti e attività	€ 2.053.215,00	€ 1.723.024,00
Crediti tributari e previdenziali	€ 38.939,00	€ 38.939,00
disponibilità liquide	€ 1.246,00	€ 1.246,00
ratei e riscontri attivi	€ 3.048,00	€ -
perdite esercizi precedenti	€ 2.769.695,00	€ -
<b>Totale attivo</b>	<b>€ 39.725.140,00</b>	<b>€ 21.386.082,00</b>
Immobili personali		€ 2.720.500,00
<b>Totale</b>		<b>€ 24.106.582,00</b>

Successivamente, nell'integrazione del 30.04.2013, l'attivo concordatario viene modificato, prevedendosi l'incasso di una minor somma, per complessivi € 23.483.558,00, avendo rivisto al ribasso la voce "altri crediti ed attività", che da € 1.723.024,00 scendono ad € 1.100.000,00.

<b>Attivo patrimoniale</b>	<b>valore in contabilità al 31/12/2012</b>	<b>valore di realizzo</b>
Immobilizz.Immateriali	€ 1.180,00	€ -
Immobilizz. Materiali - perimetro aziendale	€ 14.880.553,00	€ 13.000.000,00
Immobilizz. Finanziarie (partecipazioni e crediti v/ controllate)	€ 13.654.241,00	€ 1.500.000,00
Rimanenze di magazzino	€ 53.873,00	€ 53.873,00
Crediti v/clienti e per fatt. da emettere - azioni legali	€ 6.269.150,00	€ 5.069.000,00
<b>Altri crediti e attività</b>	<b>€ 2.053.215,00</b>	<b>€ 1.100.000,00</b>
Crediti tributari e previdenziali	€ 38.939,00	€ 38.939,00
disponibilità liquide	€ 1.246,00	€ 1.246,00
ratei e riscontri attivi	€ 3.048,00	€ -
perdite esercizi precedenti	€ 2.769.695,00	€ -
<b>Totale attivo</b>	<b>€ 39.725.140,00</b>	<b>€ 20.763.058,00</b>
Immobili personali		€ 2.720.500,00
<b>Totale</b>		<b>€ 23.483.558,00</b>

A questo punto nella proposta definitiva si prevede:

### INCASSI

Flussi finanziari	01/10/2013	01/04/2014	01/10/2014	01/04/2015	01/10/2012	01/04/2016	01/10/2016	01/04/2017	01/10/2017	01/04/2018	01/10/2018	Totale
cessione immobili				€ 1.100.000		€ 520.000	€ 500.500	€ 600.000				€ 2.720.500
cessione partecipazioni				€ 500.000		€ 1.000.000						€ 1.500.000
dismissione complesso aziendale		€ 1.353.873	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 13.053.873
disponibilità liquide	€ 1.246											€ 1.246
realizzo crediti	€ 38.939		€ 3.500.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 569.000	€ 100.000					€ 6.207.939
<b>Totale</b>	<b>€ 40.185</b>	<b>€ 1.353.873</b>	<b>€ 4.800.000</b>	<b>€ 3.900.000</b>	<b>€ 2.300.000</b>	<b>€ 3.389.000</b>	<b>€ 1.900.500</b>	<b>€ 1.900.000</b>	<b>€ 1.300.000</b>	<b>€ 1.300.000</b>	<b>€ 1.300.000</b>	<b>€ 23.483.558</b>

## PAGAMENTI

<b>Pagamento passivo concordatario</b>	<b>01/10/2013</b>	<b>01/04/2014</b>	<b>01/10/2014</b>	<b>01/04/2015</b>	<b>01/10/2012</b>	<b>01/04/2016</b>	<b>01/10/2016</b>	<b>01/04/2017</b>	<b>01/10/2017</b>	<b>01/04/2018</b>	<b>01/10/2018</b>
Spese di procedura			€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000		€ 50.000	
Spese di funzionamento		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Creditori privilegiati		€ 1.000.000	€ 2.000.000	€ 5.000.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 1.866.364				
Creditori chirografari								€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 1.667.194
<b>Totale</b>		<b>€ 1.010.000</b>	<b>€ 2.060.000</b>	<b>€ 5.060.000</b>	<b>€ 3.560.000</b>	<b>€ 3.560.000</b>	<b>€ 1.926.364</b>	<b>€ 2.060.000</b>	<b>€ 1.010.000</b>	<b>€ 1.560.000</b>	<b>€ 1.677.194</b>

## 7.1 Situazione patrimoniale al 31.12.2012

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale, nella integrazione del 30.04.2013, che modifica l'originaria prospettazione depositata a corredo della domanda di ammissione alla proposta di concordato, si evidenzia quanto segue:

### ATTIVO

ATTIVO PATRIMONIALE	VALORE IN CONTABILITA' AL 31/12/2012	VALORE DI REALIZZO
Imm. Immateriali	€ 1.180,84	-
Imm. Materiali perimetro aziendale	€ 14.880.552,68	€ 13.000.000,00
Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e crediti v/controllate)	€ 13.654.241,19	€ 1.500.000,00
Rimanenze magazzino	€ 53.872,22	€ 53.873,00
Crediti v/clienti e per fatt. da emettere - azioni legali	€ 6.269.150,28	€ 5.069.000,00
Altri crediti e attività	€ 2.053.237,09	€ 1.100.000,00
Crediti tributari e previdenziali	€ 38.938,76	€ 38.939,00
Disponibilità liquide	€ 1.246,06	€ 1.246,00
Ratei e riscontri attivi	€ 3.047,53	-
Perdite esercizi precedenti	-	-
<b>Totale attivo</b>	<b>€ 36.955.466,65</b>	<b>€ 20.763.058,00</b>
Immobili personali		€ 2.720.500,00
<b>Totale</b>		<b>€ 23.483.558,00</b>



## PASSIVO

<b>PASSIVO CONCORSUALE PRIVILEGIATI</b>	<b>IMPORTO IN CONTABILITA' AL 31/12/2012</b>	<b>VALORE DI ESTINZIONE</b>
Personale dipendente retribuzioni e tfr	€ 1.219.430,06	€ 1.219.430,06
Banche (ipotecari)	€ 7.211.743,46	€ 8.521.496,05
Professionisti	€ 170.353,00	€ 220.353,00
Fondo rischi professionali (contestati)	€ 366.940,08	€ 366.940,08
Erario	€ 1.934.205,96	€ 1.982.561,11
Previdenziali	€ 1.717.658,86	€ 1.760.600,33
Fondo interessi creditori privilegiati e rischi azioni dipendenti	€ 2.713.576,76	€ 2.794.984,06
<b>Totale crediti privilegiati e ipotecari:</b>	<b>€ 15.333.980,18</b>	<b>€ 16.866.364,69</b>

<b>PASSIVO CONCORSUALE CHIROGRAFARI</b>	<b>IMPORTO IN CONTABILITA' AL 31/12/2012</b>	<b>VALORE DI ESTINZIONE</b>
Fornitori e professionisti	€ 2.560.273,03	€ 2.560.273,03
Banche c/c passivi e c/anticipi	€ 37.905.539,01	€ 36.926.080,01
Altri debiti e fondi (spese legali d.i. presunte, fondi rischi, contenzioso legale)	€ 134.255,85	€ 134.255,85
Società Collegate	€ 17.259.436,00	€ 17.259.436,00
<b>Totale debiti chirografari</b>	<b>€ 57.859.503,89</b>	<b>€ 56.880.044,89</b>
<b>Totale passivo concordatario</b>	<b>€ 73.193.412,07</b>	<b>€ 73.746.409,58</b>

Si fa presente che tra l'originario ricorso del 26.03.2013 e la successiva integrazione del 30.04.2013, si evidenziano differenze, sia nel totale dell'attivo concordatario, che

diminuisce da € 24.106.582 ad € 23.483.558, in virtù di una più prudente valorizzazione del credito nei confronti della signora Libernini Beatrice;

sia nel totale del passivo concordatario che, originariamente, veniva indicato nella domanda, quale valore di estinzione, un importo di € 78.450.340,24 (in realtà nel piano concordatario e nell'asseverazione allegata i crediti chirografari vengono indicati in € 56.157.012,72 e non € 60.885.867,00 come nel quadro sinottico del passivo concorsuale), ed all'esito dell'integrazione viene indicato il totale del passivo in € 73.746.409,58, come valore di estinzione, con una differenza quindi di circa € 20.000,00 in diminuzione, la cui composizione analitica non è stata indicata, né dal debitore, né dall'asseveratore, infatti non è dato riscontrare, nella documentazione a corredo, le motivazioni che hanno determinato tale modifica in diminuzione del passivo concordatario.

## **7.2 Attivo disponibile per i creditori**

Come già superiormente indicato, vi sono diverse voci che compongono l'attivo disponibile per il ceto creditorio.

Si procede ad una analitica disamina, secondo quanto esposto dal debitore.

### **7.2.a Immobilizzazioni materiali - perimetro aziendale**

In tale voce di attivo il debitore considera il ramo di azienda che viene ceduto in locazione e prevede l'opzione di acquisto, successivamente divenuta proposta di acquisto da parte della Servizi Navali srl.

Sono compresi nella valutazione i beni strumentali inclusi nel ramo d'azienda.

Viene stimato un valore di realizzo pari complessivamente a € 13.000.000,00.

#### **7.2.b Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e crediti vs/controllate)**

In riferimento a tale voce, si comprendono le partecipazioni detenute nelle società consortili ed i crediti vantati verso le società collegate.

In particolare, si prevede un valore di realizzo delle partecipazioni e dei crediti per € 1.500.000,00.

#### **7.2.c Rimanenze di magazzino**

Si tratta delle materie prime e dei prodotti in corso di lavorazione per un complessivo importo stimato in € 53.873,00.

E' prodotta in atti perizia stimativa dell'ing. Petrosino.

#### **7.2.d Crediti vs clienti e per fatture da emettere – azioni legali**

Ci si riferisce, sostanzialmente, ad una ipotesi di realizzo del credito per un'azione giudiziaria che si sta coltivando, in pregiudizio della Rederij de Rotterdam.

Viene previsto un realizzo di € 5.069.000,00, tutto riferito alla causa sopra indicata, mentre le altre azioni in corso non vengono quantificate ai fini dell'effettivo realizzo.

#### **7.2.e Altri crediti e attività**

Ci si riferisce ai crediti vantati nei confronti della signora Beatrice Libernini, moglie del signor Bolici Paolo, credito derivante da anticipazioni effettuate dal Bolici per finanziare la sottoscrizione, da parte della signora Libernini, delle quote della società Inside srl.

Il credito viene indicato in € 1.100.000,00, quale presunto valore di realizzo del 50% della quota di partecipazione posseduta dalla signora Libernini nella Silvia LTD e posta a garanzia del credito vantato dal Bolici.

#### **7.2.f Crediti tributari e previdenziali**

I crediti Tributari ammontano ad € 38.939,00 e si riferiscono prevalentemente ai crediti IVA.

#### **7.2.g Disponibilità liquide**

La disponibilità liquida alla data del 31.12.2012 ammontava a complessivi € 1.246,00

#### **7.2.h Immobili personali**

In tale voce di attivo, pur con una qualche difficoltà, si individuano i beni immobili di proprietà personale disponibili per i creditori, che si riferiscono, in parziale difformità a quanto indicato a pagina 18 dei chiarimenti del 30.04.2013, dove non viene elencato l'appartamento di Miami invece previsto al punto 15 di pag. 17 della predetta nota integrativa del 30.04.2013, ai seguenti beni:

locale commerciale in Anzio Lavinio; (in realtà come si dirà infra detto immobile è ricompreso nel perimetro aziendale);

locale commerciale in Roma Largo Febo n. 7 e 8;

appartamento in Ancona Via Canale n. 20;

appartamento in Miami (USA);

50% di Bolici Paolo nella società Silvia LTD proprietaria di immobile ad Atene.

## **8 PASSIVO CONCORDATARIO**

### **8.1 Le spese di procedura**

Nelle spese della procedura il debitore indica una stima per i compensi complessivi degli organi della procedura indicati in complessivi € 350.000,00.

In tale voce si fanno rientrare sia i compensi del Commissario Giudiziale, sia del Commissario Liquidatore, nonché le somme per legali e periti nominati nella procedura.

Per le spese di procedura si prevede un pagamento in sette rate a partire dall'ottobre 2014, per terminare all'aprile 2018.

### **8.2 Spese di funzionamento**

Si indicano in € 100.000,00 le spese per il funzionamento complessivo, relativo ad un impiegato, nonché alle attività di assistenza fiscale, legale, contabile ed amministrativa della ditta debitrice.

### **8.3 Debiti privilegiati**

Vengono elencati i debiti nei confronti del personale dipendente, per retribuzioni e TFR, nonché debiti ipotecari, debiti tributari e previdenziali, fondo rischi azioni dipendenti, debiti professionisti per un totale complessivo di € 16.866.364,69.

Viene previsto un pagamento pari al 100%, con inizio pagamenti dal 01.04.2014 per terminare al 01.10.2016.

#### **8.4 Debiti chirografari**

Vengono indicati complessivamente in € 56.880.044,89 nella relazione integrativa depositata in data 30.04.2013, (mentre nella originaria formulazione erano indicati in € 60.885.867,00)

Per i chirografari viene previsto un pagamento pari a circa il 10,84%, con tempi di effettivo incasso a partire dal 01.04.2017, per terminare al 01.10.2018.

#### **8.5 Impegni contrattuale in corso**

E' previsto un solo contratto tutt'ora in vigore, ci si riferisce al contratto di affitto di ramo d'azienda, a favore della Servizi Navali srl, che corrisponde, alla ditta Bolici, un canone annuo pari a € 220.000,00 oltre IVA di legge (e non € 300.000,00 oltre IVA, come erroneamente indicato a pag. 7 del piano di risanamento) con pagamento di ratei trimestrali posticipati di € 55.000,00 oltre oneri.

#### **8.6 Documentazione allegata alla proposta di concordato**

La ditta debitrice ha depositato originariamente l'istanza di concordato in data 26.03.2013, successivamente integrata con memoria del 30.04.2013 e quindi con ulteriore integrazione del 30.05.2013.

Inoltre, sono stati depositati i documenti come già evidenziati in epigrafe della presente relazione (paragrafo 1 pag. 5).

## **9 LE PRINCIPALI ATTIVITA' DI VERIFICA DEI COMMISSARI GIUDIZIALI**

La verifica delle poste attive:

### **9.1 Le immobilizzazioni materiali - il ramo d'azienda**

Nel piano di ristrutturazione del debito, posto a base del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, si prevede una cessione integrale dei beni, tra cui il ramo d'azienda, mediante un contratto di affitto di azienda, con opzione all'acquisto, successivamente integrato con ulteriore atto che specifica l'obbligazione, da parte del conduttore-promissario acquirente, all'acquisto dell'azienda anzidetta.

Nell'attuale stato di crisi della ditta debitrice, il contratto di affitto del ramo d'azienda in corso, consente di preservare il valore intrinseco dell'attività commerciale, a motivo della prosecuzione della stessa, nonché, al contempo, l'affrancamento da notevoli oneri accessori e penali che deriverebbero dalla risoluzione anticipata dei rapporti contrattuali in essere (locazione, somministrazioni, prestazioni di lavoro), connessi alla cessazione dell'attività.

Il contratto di affitto, a rogito del notaio Elio Casalino di Roma, registrato a Roma il 30.12.2011, prevede una durata stabilita in anni dodici, decorrente dal 19.12.2011, come da articolo 8, che si intenderà rinnovato, salvo disdetta, da comunicare con preavviso di un anno.

Il canone di affitto, regolato dall'art. 9, prevede che la Servizi Navali srl corrisponderà, alla Ditta Individuale Bolici Paolo, a fronte del perimetro aziendale, un canone annuo di affitto del ramo d'azienda pari ad € 800.000,00 oltre IVA e oneri di legge.

A garanzia delle obbligazioni assunte dalla Servizi Navali srl, è stato corrisposto un deposito cauzionale dell'importo di € 60.000,00 che verrà assorbito, e quindi decurtato, sul primo rateo trimestrale posticipato.

Nel predetto contratto è stato indicata un'opzione all'acquisto alle seguenti condizioni:

- Prezzo complessivo di acquisto pari ad € 13.000.000,00, con imputazione dei canoni precedentemente tutti versati e corrisposti in conto anticipo prezzo;
- Pagamento contestualmente alla stipula del contratto definitivo di cessione di ramo d'azienda;
- Termine, per la detta stipula, entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di esercizio dell'opzione.

Le parti hanno inoltre stipulato, in data 09.08.2012, atto modificativo ed integrativo del contratto di affitto di ramo d'azienda, registrato in Roma il 10.08.2012, con firme autenticate dal Notaio Gianluca Anderlini.

Detta integrazione prevede, fra le altre, la modifica integrale rispetto all'originario contratto degli art. 9 e 14, nel seguente modo:



**art. 9.1:**

*“Le parti a fronte del perimetro aziendale circoscritto, convengono un corrispettivo annuo di affitto pari a complessivi € 220.000,00 oltre IVA e oneri di legge, da versarsi in favore della parte concedente entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento che decorrerà dalla data di efficacia”.*

**art. 14.1:**

*“L'affittuaria si impegna ed obbliga all'acquisto del ramo di azienda in affitto entro 120 giorni dalla omologazione definitiva del concordato preventivo ed al corrispettivo di € 13.000.000,00 oltre IVA e oneri di legge ovvero al diverso corrispettivo che sarà determinato sulla base di apposita perizia di stima giurata redatta da soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 III com. lett. d) LF, scelto da entrambe le parti di comune accordo e, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il pagamento del prezzo offerto avverrà in dieci rate semestrali di pari importo, la prima a 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di acquisto del ramo d'azienda. Da detto importo andranno decontati i canoni di affitto versati sino a quella data”.*

Inoltre, in base alla nota integrativa depositata in data 30.05.2013, Bolici Paolo, quale debitore, e Bolici Silvia, nella qualità di legale rappresentante della Servizi Navali srl, sottoscrivono la nota medesima contenente un impegno ad aderire quale prezzo del corrispettivo alla stima eseguita dalla Dottoressa Noemi Menichetti, fissato in € 12.628.780,13.

Quindi, riassuntivamente, la cessione del ramo di azienda è disciplinata tra le parti, dai seguenti atti:

- a) originario contratto di affitto con opzione, del 30.12.2011;
- b) atto modificativo del 9-10/08/2012;
- c) nota sottoscritta del 30.5.2013.

A questo punto è opportuno sottolineare come i Commissari Giudiziali siano risaliti alla configurazione dell'oggetto del contratto di affitto (e vendita) dell'azienda in interesse, attraverso una analisi della documentazione allegata a corredo della domanda.

Infatti, in sede di contratto di affitto di ramo d'azienda e successiva integrazione, l'oggetto dell'azienda affittata e destinata alla vendita non viene, a parere degli scriventi, determinato in modo analitico poiché all'art. 2 del contratto di affitto risulta che oggetto dell'azienda è *“il godimento e l'utilizzo del lotto di terreno edificabile ecc. e dell'appezzamento di terreno edificabile, nonché contratti di leasing dei beni strumentali e da ultimo dei contratti di appalto attivi con le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio delle attività dei contratti di servizi o di utenze per lo svolgimento dell'attività i rapporti di lavoro, e le immobilizzazioni materiali ed immateriali adibite all'esercizio dell'impresa”*.

Nell'integrazione l'oggetto del contratto risulta invece *“l'allegato sub A al contratto”*, che in realtà si riferisce ad un elenco di dipendenti.

Si tornerà sull'argomento successivamente.

Dall'esame della documentazione acquisita in atti si evidenzia inoltre:

con relazione di stima redatta in data 25.3.2013 la Dott.ssa Menichetti, facendo proprie le conclusioni raggiunte dall'Ing. Criserà ed in parte del Sig. Petrosino, così individua il ramo di azienda concesso in affitto.

Beni immobili di proprietà del signor Bolici Paolo

#### 1) PORZIONI IMMOBILIARI SITI IN ANZIO LAVINIO VIA CARLO GOLDONI

N. 66

COMPLESSO INDUSTRIALE interamente in proprietà a Bolici Paolo così iscritto in catasto fabbricati

- Foglio 7 particella 2747 sub 1 e 2748 sub 1 categoria D7 rendita € 82.348,00
- Foglio 7 particella 2747 sub 2 categoria A/4 classe 2 vani 3,5 rendita € 216,91 (alloggio custode)

#### Di tale complesso fanno parte:

- Capannone industriale 1. H=6,5 (lav. Legno)
- Capannone industriale 2. H=6,5 (lav. alluminio)
- strutture complementari (centrali termica, elettrica, locale mensa)
- Appartamento custode
- Palazzina uffici 1
- Palazzina uffici 2

Farebbero parte del COMPLESSO INDUSTRIALE, così come affermato dall'Ing. Santo Criserà, anche le seguenti aree scoperte di pertinenza dei capannoni così iscritto in catasto terreni

- NCT Foglio 7 particella n. 142, mq 10736
- NCT Foglio 7 particelle 1140 ed 1143 mq 10.000

**2) Appezamento di terreno edificabile, e del relativo corpo di fabbricato costituito da soli negozi e tre villini**

Con riferimento *all'appezamento di terreno edificabile, e del relativo corpo di fabbricato costituito da soli negozi e tre villini, costruiti dalla Concedente in base alla concessione edilizia n. 12964 rilasciata dal comune di Anzio il 13/01/1990, sito nel comune di Anzio, via di Valle Schiola in angolo con via Basile*, la Dott.ssa Menichetti nella propria relazione di stima, così come accertato anche dagli scriventi Commissari Giudiziali, riferisce –pur senza dare alcun specifico chiarimento in rettifica – che trattasi del locale commerciale sito in Anzio in via di Valle Schioia snc in catasto al Foglio n. n.7 particella 57 sub 12 di mq 45 erroneamente indicato nelle perizie di stima redatte dall'Ing. Criserà e della Dott.ssa Menichetti con i seguenti identificativi Foglio 7 *particella 2747 sub 1 e 2 di mq. 50,48*

Su dette porzioni immobiliari, all'esito degli accertamenti eseguiti dagli scriventi presso le competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari, insistono le seguenti formalità:

- n. 149 DEL 4.1.2007 atto notaio Terzi Vittorio del 29.12.2006 REP. 18959/12899 a favore MCC SPA ROMA mutuo anni 12 per € 7.000.000,00 sorte € 4.000.000,00 su f. 7 N. 142, 1140 ed 1143;
- n. 150 del 4.1.2007 atto notaio Terzi Vittorio del 29.12.2006 REP. 18959/12899 a favore MCC SPA ROMA mutuo anni 12 per € 7.000.000,00 sorte € 4.000.000,00 su f. 7 142, 1140 ed 1143;
- n. 7709 del 4.5.2009 a favore EQUITALIA GERIT SPA ipoteca legale per € 728.251,78 di cui sorte € 364.125,89 su foglio 7 n. 57/12;
- n. 3200 del 18.3.2010 a favore EQUITALIA GERIT SPA ipoteca legale per € 120.541,28 di cui sorte € 60.270,64 su foglio 7 n. 57/12;
- n. 13090 del 17.9.2010 a favore BANCA DI SELLA SPA ipoteca giudiziale per € 1.500.000,00 di cui sorte € 922.206,61 su foglio 7 n. 57/12 e su foglio 2747 1/2 e 2748/1;
- n. 34722 del 18.10.2010 a favore AT SRL BRUGNERA pignoramento del 23.7.2010 rep. 1327 per € 16.252,44 su foglio 7 n. 2747 1/2 2748/1;
- n. 34013 del 18.10.2011 a favore ERARIO DELLO STATO DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO EMESSO DALLA REPUBBLICA IN DATA 16.5.2011 REP. 283/11 SU ANZIO APP. AL F. 7 N. 2747/2 (ALLOGGIO CUSTODE)

Il valore commerciale di dette porzioni immobiliari, più il valore attribuibile al ramo d'azienda in virtù della attualizzazione dei canoni derivanti dal contratto di affitto di ramo d'azienda, è stato complessivamente stimato dalla dottoressa Menichetti in complessivi € 12.628.780,13.

L'ing. Criserà invece stima il solo compendio immobiliare dell'azienda in € 9.570.000,00,

in particolare

- palazzina uffici 1	€	1.153.566,00	
- palazzina uffici 2	€	638.000,00	
- capannone industriale 1	€	3.186.810,00	
- capannone industriale 2	€	3.458.250,00	
- alloggio custode	€	150.000,00	
- strutture complementari	€	34.366,00	
- aree scoperte di pertinenza	€	953.856,00	
	<b>sub totale</b>	<b>€ 9.574.848,00</b>	<b>arr. € 9.570.000,00</b>
- loc. comm.le V. Valle Schioia	€	146.392,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>9.716.392,00</b>	

In ordine al ramo d'azienda va detto che tale posta attiva rappresenta il cespite di maggior realizzo della proposta concordataria, tenuto conto che viene quantificato in sede di proposta in € 13.000.000,00.

Con riguardo però alla promessa di vendita del ramo d'azienda a questo punto, riprendendo quanto già superiormente accennato, si devono tener presente le seguenti considerazioni:

innanzitutto, il valore della cessione dell'azienda viene indicato, nell'originaria ipotesi concordataria come valore di realizzo pari ad € 13.000.000,00; invece nella stima della

dottorssa Noemi Menichetti, cui aderiscono le parti, in virtù della ricordata nota integrativa del 30.05.2013, il valore è appunto indicato in € 12.628.780,13.

A tal fine va ricordato che l'art. 14.1 dell'atto modificativo ed integrativo del contratto di affitto di ramo d'azienda prevede, invece, la cessione dell'azienda al corrispettivo di € 13.000.000 oltre IVA ed oneri di legge *“ovvero al diverso corrispettivo che sarà determinato sulla base di apposita perizia di stima giurata ... omissis...”*

Ci si può, quindi, riferire alla perizia della dottorssa Noemi Menichetti.

Ma la nota sottoscritta dalle parti in data 30.05.2013 non è atto autentificato da notaio, come invece il contratto di affitto di ramo d'azienda e la sua successiva integrazione, con dubbi circa la modificabilità di un atto ricevuto da notaio ad opera di mera scrittura privata.

Ciò rende arduo stabilire anche l'esatto ammontare, *rectius*, determinabilità del prezzo di cessione.

In ogni caso, alla cifra del corrispettivo andranno detratti i canoni di affitto nelle more corrisposti dalla Servizi Navali srl ed ammontanti ad oggi, così come comunicato in data 04.11.2013 dal consulente del debitore, ad € 314.800,00 a fronte di canoni maturati pari ad € 399.300,00 (01.02.2012 data di efficacia del contratto – 31.10.2013).

Detto importo di € 314.800,00 è stato utilizzato dal debitore Bolici nel corso dell'anno 2012 , sempre come riferito dal citato consulente, per € 312.238,01 a parziale pagamento dei

debiti verso dipendenti per competenze maturate a gennaio 2012 e per il versamento nel 2013 delle spese liquidate dal Tribunale, a titolo acconto oneri procedura.

Quindi, conseguentemente, dette somme, da considerare quale anticipo corrispettivo cessione ramo di azienda, non saranno disponibili per i creditori.

Inoltre, altro aspetto da evidenziare è quello relativo all'oggetto della vendita dell'azienda.

Infatti, nel contratto di affitto all'art. 14 vi è "opzione all'acquisto".

Nella pattuizione viene specificato che l'affittuaria acquisterà la proprietà del ramo aziendale oggetto del presente accordo, e nella integrazione all'art. 14.1, l'affittuaria si impegna all'acquisto del ramo di azienda in affitto.

Si tratta di individuare esattamente l'oggetto della cessione del ramo d'azienda.

Infatti, come sopra ricordato, l'oggetto del ramo di azienda è indicato in maniera diversa fra l'originario contratto, la sua integrazione e la perizia della dottoressa Menichetti.

In buona sostanza, non viene specificato in maniera uniforme, nel contratto originario e nella sua integrazione, l'oggetto del ramo d'azienda che dovrà essere interessato alla vendita, con le ovvie conseguenze di legge, in ordine alla indeterminatezza dell'oggetto di un contratto.

Più precisamente, al fine di individuare con esattezza i beni facenti parte delle Imm.ni

Materiali, di cui al noto perimetro aziendale, bisogna, essendo la domanda di concordato priva del necessario dettaglio, far riferimento al contratto di affitto di ramo d'azienda e



successiva integrazione, alla relazione dell'asseveratore Rag. Salvatore Vittozzi, alla perizia di stima redatta dalla Dott.ssa Noemi Menichetti, alla perizia di stima redatta dal sig. Giancarlo Petrosino, ed, in ultimo, alla perizia di stima redatta dall'Ing. Santo Criserà. In verità anche la lettura sistematica di detta documentazione non dirime completamente tutti i dubbi circa la determinazione dell'oggetto dell'azienda "de qua".

Andiamo con ordine.

Il contratto d'affitto d'azienda, stipulato in data 19.12.2011, all'art. n. 2 rubricato "OGGETTO", così recita:

*"la Concedente concede in affitto all'Affittuaria, che accetta, il Ramo d'Azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, secondo il perimetro individuato sub "A"(con riferimento a Reparti, Dipendenti, Contratti di Appalto e Leasing) e costituito, inter alia:*

a) *dal diritto di godimento e di utilizzo:*

- del lotto di terreno edificabile, ricadente in zona industriale della superficie di mq. 10.736, sito nel Comune di Anzio, località Taglio delle Cinque Miglia, con i relativi, spazi, pertinenze, ed accessori, godimento che la Concedente dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità di avere in base al titolo di proprietà consistente in atto di compravendita del 07/03/1984 a rogito Notaio Alfio Grassi rep. N. 15928 racc. n.3533;
- dell'appezzamento di terreno edificabile, e del relativo corpo di fabbricato costituito da soli negozi e tre villini, costruiti dalla Concedente in base alla concessione edilizia n. 12964 rilasciata dal comune di Anzio il 13/01/1990, sito nel comune di Anzio, via di

Valle Schiola in angolo con via Basile, con i relativi spazi, pertinenze, ed accessori, godimento che la Concedente dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità di avere in base al titolo di proprietà consistente in atto di compravendita del 07/03/1984 a rogito Notaio Silvio Garooni rep. N. 44498 racc. n. 8889;

- b) dai contratti di leasing relativi a parte dei beni;
- c) dai contratti di appalto attivi;
- d) dalle Autorizzazioni Amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività in cui subentrerà l'Affittuaria per la durata del Contratto; a tal fine la Concedente si impegna a prestare la propria fattiva collaborazione presso gli enti e la pubblica amministrazione per consentire la voltura, l'intestazione e/o, comunque, il subentro pro tempore dell'Affittuaria in tutte le Autorizzazioni Amministrative, ove necessario o per procedere alla volturazione delle utenze relative all'esercizio dell'attività di cui al Ramo d'Azienda in favore dell'Affittuaria;
- e) dai contratti di servizi e/o utenze necessari per il godimento e l'utilizzo del Ramo d'Azienda;

Sono, altresì, compresi nel Ramo d'Azienda tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali adibite all'esercizio d'impresa, tutti i macchinari, gli utensili, le attrezzature, le rimanenze dei lavori in corso e materie prime, dei crediti (ad esclusione di quanto infra), dei ratei e risconti attivi, dai debiti (ad esclusione di quanto infra), dal fondo TFR che, pur non essendo specificamente inclusi nell'elenco di cui all'allegato "A", si troveranno nei locali adibiti al Ramo d'Azienda e risulteranno parte integrante dello stesso alla Data di Efficacia del presente Contratto, e che saranno oggetto di separato inventario redatto di comune accordo tra le Parti (entro

*la data di consegna) e che andrà a costituire parte integrante del presente Contratto.”*

**(probabilmente la perizia del Petrosino)**

Dalla lettura del citato articolo, emergono le seguenti evidenti circostanze:

- non viene fatto esplicito riferimento ai corpi di fabbrica che costituiscono il complesso industriale, né lo stesso viene catastalmente identificato;
- l'allegato A) al contratto originario si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro;
- vengono considerati compresi nel Ramo d'Azienda *“tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali adibite all'esercizio d'impresa, tutti i macchinari, gli utensili, le attrezzature, le rimanenze dei lavori in corso e materie prime”* oggetto di valutazione giurata da parte del sig. Giancarlo Petrosino per i rispettivi importi di € 1.943.525,00 il complesso degli impianti ed attrezzature, ed € 53.872,22 le rimanenze di magazzino. (che, pertanto, non potranno essere computate autonomamente, quali ulteriori voci di attivo).

In ordine alle attività di verifica compiute dai Commissari Giudiziali, va inserita anche la richiesta di consulenza svolta dall'Ing. Giampiero Ceci, all'uopo incaricato.

Nell'ambito di detta attività peritale, per quanto attiene ai beni immobili del perimetro aziendale, il consulente lo descrive analiticamente nella relazione allegata e viene data una identificazione di quanto oggetto del compendio aziendale che prevede due grandi capannoni industriali siti in Anzio, Via Goldoni.

Il primo capannone ha dimensioni esterne di 60 x 70 metri, è dotato di corte perimetrale, ove sono collocati n. 3 piccoli fabbricati (cabina elettrica, centrale termica, cabina di consegna e trasformazione elettrica).

Il secondo capannone ha dimensioni per 185 x 20 metri.

Anch'esso dotato di corte perimetrale, con due piccoli edifici (cabina di trasformazione elettrica; alloggio del custode, su detto ultimo immobile è pendente sequestro penale e quindi non viene computato).

La superficie complessiva utile dei fabbricati e dei corpi annessi è di mq. 12.300,53.

I beni risultano regolarmente accatastati.

Si evidenziano, inoltre, trascrizioni relative a servitù di passaggio pedonale e carrabile e servitù di metanodotto.

Maggiori informazioni su tali beni possono essere attinte dalla lettura completa della consulenza allegata.

A questo punto si evidenzia il valore della voce di attivo in interesse, così come indicato dalla proposta di concordato e quanto ritenuto dai Commissari:

Perimetro aziendale,

valore indicato in domanda di concordato	€	13.000.000,00
valore determinato dai Commissari Giudiziali (valore Menichetti detratti canoni già incassati per € 314.800,00)	€	12.316.452,12
differenza	- €	683.547,88

## **9.2 Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni crediti v/controllate)**

Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie riferentesi alle partecipate i Commissari hanno realizzato una indagine completa su tutte le società in interesse

Queste si dividono in società partecipate estere e nazionali.

Di seguito si riassumono i valori contabili esposti nel bilancio della D.I. Bolici Paolo al 31.12.2012, relativi alle immobilizzazioni finanziarie ed ai crediti finanziari vantati nei confronti delle società partecipate

<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>EURO</b>
PARTECIPAZ. INSIDE INTERNATIONAL SPA	€ 1,00
PARTECIPAZ. INSIDE SRL	€ 10.864.013,19
<b>PARTECIPAZ. ONTARIO INC</b>	<b>€ 105.220,35</b>
<b>PARTECIAPZ. SC. PROG. MARINA MENFI</b>	<b>€ 279.999,00</b>
PARTECIPAZ. CONS. SIRENA LAZIO	€ 500,00
PARTECIPAZ. CONS. E COMMERCE	€ 20,00
PARTECIPAZ. BOLICI YACHTS	€ 2.000,00
PARTICIPAZ. BOLICI YACHTS C/CAP.	€ 13.213,68
PARTECIPAZ. S.C.M. SRL	€ 10.000,00
PARTECIPAZ. I.M.A. SRL	€ 10.000,00
PARTECIPAZ. I.M.A. SRL C/CAP	€ 44.256,00
PARTECIPAZ. WONDER SRL	€ 10.000,00
<b>PARTECIPAZ. WORLD IN</b>	<b>€ 173.617,14</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.512.840,36</b>

<b>CREDITI VERSO PARTECIPATE</b>	<b>EURO</b>
<b>ONTARIO INC</b>	€ 15.468,91
<b>WORLD IN</b>	€ 1.032.996,25
S.C.M.	€ 1.497,43
IMA SRL	€ 415.827,26
BOLICI YACHTS SRL	€ 675.610,98
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.141.400,83</b>

Con riferimento alle società partecipate di diritto italiano è stato possibile eseguire visure presso la CCIAA, all'esito è emerso quanto segue:

#### **IMA SRL**

Dalla visura camerale risulta quanto segue:

- Forma giuridica: Società a responsabilità limitata con socio unico
- Sede Legale: Via Carlo Goldoni 66 00042 Anzio (RM)
- Data atto di costituzione: 21/02/2008
- Forma amministrativa: Amministratore Unico Bolici Paolo
- Capitale Sociale: € 10.000,00
- Proprietà: quota di nominali 10.000,00 € di cui versati 10.000,00 da Bolici Paolo
- Socio Unico: Bolici Paolo

Nella situazione patrimoniale al 31.12.12 riportata nel piano di risanamento risultano iscritti:

- il valore della partecipazione IMA SRL per un importo pari a € 10.000,00

- Versamento c/aumento capitale pari a € 44.256,00
- il valore del credito verso la partecipata IMA SRL pari a € 415.827,26

**il valore di realizzo di dette immobilizzazioni è indicato nel piano pari a zero**

### **WONDER SRL**

Dalla visura camerale risulta quanto segue:

- Forma giuridica: Società a responsabilità limitata con socio unico
- Sede Legale: Via Carlo Goldoni 66 00042 Anzio (RM)
- Data atto di costituzione: 30/01/2003
- Forma amministrativa: Amministratore Unico Bolici Paolo
- Capitale Sociale: € 10.000,00
- Proprietà: quota di nominali 10.000,00 € di cui versati 10.000,00 da Bolici Paolo
- Socio Unico: Bolici Paolo

Nella situazione patrimoniale al 31.12.12 riportata nel piano di risanamento risulta iscritto il valore della partecipazione WONDER SRL per un importo pari a € 10.000,00.

**il valore di realizzo di dette immobilizzazioni è indicato nel piano pari a zero**

### **S.C.M. SRL**

Dalla visura camerale risulta quanto segue:

- Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
- Sede Legale: Via Aldo Moro 30 00048 Nettuno (RM)
- Data atto di costituzione: 23/07/2007

- Forma amministrativa: Amministratore Unico Bolici Paolo
- Capitale Sociale: € 10.000,00
- Proprietà:
  - quota di nominali 200,00 € di cui versati 200,00 di Libernini Beatrice
  - quota di nominali 9.800,00 di cui versati 9.800,00 di Bolici Paolo

Nella situazione patrimoniale al 31.12.12, riportata nel piano di risanamento risulta iscritto il valore della partecipazione per un importo pari a € 10.000,00 ed il credito pari ad € 1.497,43

**il valore di realizzo di dette immobilizzazioni è indicato nel piano pari a zero**

### **INSIDE INTERNATIONAL SPA**

Dalla visura camerale risulta quanto segue:

- Forma giuridica: Società per azioni
- Sede Legale: Via Goldoni 24 00042 Anzio (RM)
- Data atto di costituzione: 05/10/1995
- Forma amministrativa: Amministratore unico Bolici Paolo
- Capitale Sociale: deliberato e sottoscritto € 7.000.000,00, versato € 3.563.000,00
- Azioni: 2.000.000 azioni dal valore di € 1,00
- Proprietà:
  - BOLICI PAOLO n. azioni ordinarie 3.570.000 pari a nominali € 3.570.000,00
  - LIBERNINI BEATRICE n. azioni ordinarie 3.430.000 pari a nominali € 3.430.000,00



- Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni:
  - COMPRAVENDITA 16/07/1996  
Cedente TRE SISTEMI SPA Cessionario INSIDE INTERNATIONAL SPA
  - AFFITTO/COMODATO 19/12/2011  
Cedente INSIDE INTERNATIONAL SPA Cessionario SERVIZI NAVALI SRL
  - ATTO DI PRECISAZIONE E INTEGRAZIONE AFF RAMO AZ.  
Cedente INSIDE INTERNATIONAL SPA Cessionario SERVIZI NAVALI SRL
- Sedi secondarie ed unità locali: STABILIMENTO Inside International spa IN VIA NETTUNENSE KM. 26.400 cap 04100 APRILIA (LT)

Nella situazione patrimoniale al 31.12.12, riportata nel piano di risanamento, risulta iscritto il valore della partecipazione **INSIDE INTERNATIONAL SPA per un importo pari a € 1,00.**

**il valore di realizzo di dette immobilizzazioni è indicato nel piano pari a zero**  
**INSIDE SRL**

Dalla visura camerale risulta quanto segue:

- Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
- Sede Legale: Via Goldoni 24 00042 Anzio (RM)
- Data atto di costituzione: 25/02/1993
- Forma amministrativa: Amministratore Unico Bolici Paolo

- Capitale Sociale: € 10.400,00
- Proprietà:
  - quota di nominali 5.096,00 € di cui versati 5.096,00 di Libernini Beatrice
  - quota di nominali 5.304,00 di cui versati 5.304,00 di Bolici Paolo
- Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni:
  - AFFITTO/COMODATO 19/12/2011  
Cedente INSIDE SRL Cessionario BGC SRL
  - ATTO DI PRECISAZIONE E INTEGRAZIONE  
Cedente INSIDE SRL Cessionario BGC SRL
  - ATTO DI PRECISAZIONE E INTEGRAZIONE AFF RAMO AZ.  
Cedente INSIDE SRL Cessionario BGC SRL
- Sedi secondarie ed unità locali: STABILIMENTO IN VIA MONTE SANT'ANGELO (FG) STRADA STATALE 89 GARGANICA 71037 FRAZIONE LOC. MACCHIA

Nella situazione patrimoniale al 31.12.12, riportata nel piano di risanamento, risulta iscritto il valore della partecipazione **INSIDE srl per un importo pari ad € 10.864.013,19.**

**il valore di realizzo di dette immobilizzazioni è indicato nel piano pari a zero**

#### **MARINA DI MENFI SPA**

Dalla visura camerale risulta quanto segue:

- Forma giuridica: Società per azioni
- Sede Legale: Piazza Vittorio Emanuele 1 92013 c/o La Casa Comunale Menfi (AG)

- Data atto di costituzione: 09/01/2006
- Forma amministrativa: CDA
- Capitale Sociale: deliberato e sottoscritto € 600.000,00, versato € 150.000,00
- Azioni: 600.000 azioni dal valore di € 1,00
- Proprietà:
  - BOLICI PAOLO n. azioni ordinarie 279.999 pari a nominali € 279.999,00
  - INSIDE INTERNATIONAL SPA n. azioni ordinarie 200.000 pari a nominali € 200.000,00
  - CRISERA' SANTO n. azioni ordinarie 1 pari a nominali € 1,00
  - COMUNE DI MENFI n. azioni ordinarie 120.000 pari a nominali € 120.000,00
- Amministratori:
  - Presidente CDA: Palermo Filippo
  - A.D. : Bolici Paolo

Nella situazione patrimoniale al 31.12.2012, riportata nel piano di risanamento, il valore contabile della partecipazione risulta iscritto ad € 279.999,00.

Il valore di realizzo della partecipazione è indicato in € 279.999,00.

Risulta, inoltre, la seguente società di diritto Tunisino, che è stata ugualmente esaminata in relazione all'unico atto pervenuto (situazione patrimoniale al 31.12.2011), il cui valore è risultato pari a zero ma, per completezza di informazione, si riporta come di seguito:

## **BOLICI YACHTS**

Società di diritto tunisino

Nella situazione patrimoniale al 31.12.12, riportata nel piano di risanamento, risulta iscritto il valore contabile della partecipazione pari ad € 15.213,68 ed un credito di € 675.610,98.

Ciò detto, tornando ai valori di realizzo indicati nella domanda, si evidenzia quanto segue.

Per le partecipazioni e per i crediti, nelle società sia nazionali che estere, viene indicato sia nella domanda di ammissione al concordato, sia negli atti di integrazione successivamente depositati, un valore di realizzo complessivo pari ad € 1.500.000,00, nello stesso atto di integrazione al piano di risanamento e ristrutturazione dei debiti depositato in data 30.04.2013 lo stesso debitore conferma che “il valore di realizzo delle partecipazioni è stato stimato prudenzialmente in linea con il valore contabile esclusivamente per le seguenti società:

<b>PARTECIPAZIONI SOCIETA' CONTROLLATE</b>	<b>VALORE CONTABILE</b>
PARTECIPAZ. ONTARIO INC	€ 105.220,35
PARTECIPAZ. SC. PROG. MARINA MENFI	€ 279.999,00
PARTECIPAZ. WORLD IN	€ 173.617,14
<b>TOTALE</b>	<b>€ 558.836,49</b>

Il valore di realizzo delle restanti partecipazioni è stato prudenzialmente considerato nullo.

Coerentemente con i valori di realizzo stimati per le partecipazioni è stata ipotizzata l'esigibilità dei soli crediti vantati nei confronti della World Inn LLC per € 1.032.996,25 e della Ontario INC" per € 15.468,91 per un ammontare pari ad € 1.050.000,00 circa.

In particolare:

<b>CREDITI REALIZZABILI VS PARTECIPATE</b>	<b>VALORE CONTABILE</b>
ONTARIO INC	€ 15.468,91
WORLD IN	€ 1.032.996,25
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.048.465,16</b>

Dall'analisi della documentazione acquisita si evince:

La partecipazione detenuta dal Bolici nella società Marina di Menfi spa è pari al 46,67% del C.S. e non il 20%, come erroneamente indicato in atti.

Dalla visura camerale, che il capitale sociale sottoscritto per € 600.000,00 risulta essere stato versato per l'importo di € 150.000,00.

Se ciò fosse vero il valore contabile della partecipazione (46,67%) è pari ad € 70.005 e non € 279.999,00. (Quindi si rileva che per tale voce emergono due difformità, in quanto il capitale sociale effettivamente versato è pari ad € 150.000,00, cioè il 25% del capitale sottoscritto, inoltre la partecipazione detenuta dal Bolici è il 46,67% e non il 20%).

Con nota depositata in data 30 maggio 2013, previa opportuna richiesta del Tribunale, il debitore depositava copia della documentazione contabile a supporto del credito vantato nei confronti della World Inn ed indicato nella proposta concordataria per € 1.032.996,25.

In verità la documentazione depositata a supporto del credito è relativa ad alcune fatture emesse dalla Inside srl per lavori effettuati presso il cantiere dell'OMAN, per un importo superiore ai 2,5 milioni di euro.

A tal ultimo proposito giova rilevare che nel bilancio di esercizio al 31.12.2012 della D.I. Bolici, nel mastro "crediti verso clienti", viene esposto un ulteriore credito nei confronti della World Inn di € 53.215,72 di cui non vi è nota nella domanda concordataria al pari dei "lavori in corso di lavorazione OMAN" per € 1.500.000,00.

In riferimento a detta partecipata la parte ha prodotto in atti esclusivamente l'atto costitutivo ed alcuna documentazione fotografica relativa, al cantiere oggetto di costruzione presso lo stato dell'Oman.

Il consulente incaricato, Ing. Ceci, ancora a proposito di quanto sopra, evidenzia che risulterebbero in corso di ultimazione su un'area di 21 ettari opere di urbanizzazione, un molo di attracco ed una palazzina di uso turistico abitativo.

Non è stato possibile acquisire alcuna altra informazione e/o documentazione, poiché l'Ambasciata Italiana presso il Sultanato dell'Oman, cui ci si era rivolti per attingere ulteriori dati, ha negato ogni possibilità al riguardo, informando gli scriventi della necessità di una rogatoria internazionale.

Allo stesso modo sono stati vani i tentativi degli scriventi in ordine alle richieste avanzate al debitore e ai suoi consulenti, al fine di acquisire tutta la documentazione societaria e di cantiere, necessaria per l'espressione di un giudizio sui dati di realizzo indicati nella proposta.

Unica documentazione contabile prodotta a seguito delle richieste è risultata relativa alle indicate anticipazioni effettuate dal Bolici in favore della World Inn Llc per complessivi € 997.500,00.

Per quanto riguarda la partecipazione ci si riporta a quanto indicato in domanda pari ad € 173.617,14.

I Commissari Liquidatori, ancora giovandosi dell'ausilio dell'Ing. Ceci, hanno riscontrato gli immobili di proprietà della partecipata **Ontario Inc**, individuando sul cespite l'iscrizione di un'ipoteca per dollari 750.000.

Quindi il valore della partecipazione risulta pari a zero.

Riassuntivamente quindi avremo come valore realizzabile dalle partecipate:

<b>PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETA' CONTROLLATE</b>	<b>VALORE CONTABILE E DI REALIZZO DA PIANO CONCORDATARIO</b>	<b>VALORE REALIZZO COMMISSARI</b>
ONTARIO INC (50%)	€ 105.220,00	ZERO
MARINA DI MENFI	€ 279.999,00	€ 70.005,00
WORLD INN (60%)	€ 173.617,14	€ 173.617,14
Valore totale contabile	€ 558.836,00	€ 243.622,14
<b>TOTALE DA PIANO CONCORDATARIO</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 243.622,14</b>

<b>CREDITI REALIZZABILI VS PARTECIPATE</b>	<b>VALORE CONTABILE</b>	<b>VALORE REALIZZO COMMISSARI</b>
ONTARIO INC	€ 15.468,91	€ 15.468,91
MARINA DI MENFI	ZERO	ZERO
WORLD INN	€ 1.032.996,25	€ 997.500,00
<b>TOTALE CONTABILE</b>	<b>€ 1.048.465,16</b>	<b>€ 1.012.968,91</b>
<b>TOTALE DA PIANO CONCORDATARIO</b>	<b>€ 1.050.000,00</b>	<b>€ 1.012.968,91</b>

Complessivamente, quindi, si avrà per la voce di attivo relativo alle partecipazioni e crediti in interesse un valore come di seguito indicato:

valore indicato in domanda di concordato	€ 1.500.000,00
valore determinato dai Commissari Giudiziali	€ 1.256.591,05
differenza	- € 243.408,95

Si sottolinea ancora che per quanto riguarda tutte le partecipazioni ed i relativi crediti non è stata fornita utile documentazione per sviluppare più approfondite indagini.

### **9.3 Crediti verso clienti – azioni legali**

Per quanto riguarda l'attivo derivante da crediti verso clienti si evidenzia quanto risultante dalla contabilità messa a disposizione ai Commissari:



CLIENTI IN CONTENZIOSO ISCRITTI IN BILANCIO AL 31.12.2012	VALORE CONTABILE
Impresa Giuseppe Orsini spa	€ 66.038,19
Rederij De Rotterdam Bv	€ 3.224.061,00
Consorzio Veneto Multiservizi	€ 163.096,00
Tecnologie d'Interni srl	€ 46.000,00
Ellevi Usa inc	€ 384.736,00

CLIENTI IN CONTENZIOSO NON ESPOSTI IN BILANCIO	VALORE CONTABILE
Moteroc	€ 1.700.160,00
Aehtra	€ 154.937,00
TOTALE	

In ordine a tale voce si fa presente che l'importo di maggior consistenza è quello relativo al credito vantato nei confronti di Rederij De Rotterdam, il quale, tra gli importi per fatture e gli importi per danni ascende complessivamente ad € 7.467.935,00.

In realtà su tale voce emergono delle criticità già evidenziate in sede di istruttoria da parte del Tribunale.

Infatti, già con decreto del 10.4/16.4.2013 il Tribunale segnalava la scarsa chiarezza della posizione di credito indicata.

Nonostante i chiarimenti e le integrazioni il Tribunale, ancora con decreto 10.4/16.5.2013, tornava sull'argomento e ribadiva che "il parere legale relativo al credito verso Rederij De Rotterdam non è sufficiente a chiarire la fondatezza della richiesta di danni e l'attestazione risulta ancora carente".

Ancora successivamente veniva depositata un'ulteriore integrazione con annesso parere legale del maggio 2013.

Ebbene, pur condividendo la maggiore esaustività della ultima integrazione alla proposta già evidenziata dal Tribunale, si può ragionevolmente ritenere che dall'intera richiesta di pagamento somme nei confronti di Rederij De Rotterdam mentre la parte relativa all'importo per il pagamento fatture per oltre € 3.200.000,00 può ragionevolmente trovare accoglienza, più problematica appare la richiesta di danni per € 4.200.000,00 e oltre.

Ciò si desume sia dal parere legale medesimo, sia per comune esperienza in ordine alla maggiore difficoltà di quantificare esattamente i danni ricevuti.

Ma, soprattutto, milita a favore di una prudentiale valutazione dell'importo effettivamente percepibile la circostanza che la fidejussione emessa in sostituzione del sequestro ottenuto contro il debitore è pari ad € 3.500.00,00

Detta fidejussione viene dichiarato che può operare anche nell'ipotesi di fallimento del debitore.

In ordine a tale voce si fa presente che i Commissari liquidatori hanno inviato comunicazione al legale che assiste la ditta debitrice nel contenzioso in interesse, per sollecitare informative circa lo stato della causa e le eventuali ipotesi di definizione del giudizio.

In riscontro è pervenuta risposta dall'avvocato che coltiva detto giudizio che ribadisce l'esistenza della garanzia fideiussoria per € 3.500.000,00; descrive le ulteriori attività processuali da compiere ed in particolare la escussione dei testimoni, sia da parte dell'attore, sia da parte del convenuto ed indica in circa 1 anno il tempo ancora necessario per la definizione del giudizio, precisando che sarà comunque possibile l'impugnazione in grado di appello.

Quindi, si ritiene che possa ragionevolmente indicarsi in € 3.500.000,00 il valore del credito che può determinarsi da tale voce, pur tenendo conto della svalutazione prudenziale indicata nel ricorso ex art. 161 LF, relativamente alla voce "crediti v/clienti e per fatt. da emettere – azioni legali" che svaluta l'importo di € 6.269.150,00 in € 5.069.000,00.

Unica ulteriore somma che viene indicata come valore di realizzo, in riferimento a detta voce di attivo, è rappresentata dalla sentenza esecutiva di cui si fa menzione negli atti per € 69.000,00 in pregiudizio della Deal.

Va detto, per completezza di informazione, che il debitore non ha fornito però alcuna documentazione a sostegno del preteso credito, né ha indicato il legale che l'assiste, né si desume in atti la posizione e quindi la solvibilità del debitore.

valore indicato in domanda di concordato	€ 5.069.000,00
valore determinato dai Commissari Giudiziali	€ 3.500.000,00
differenza	- € 1.569.000,00

Si riporta, con riferimento agli ulteriori crediti, quanto emerge dalla lettura del bilancio messo a disposizione:

<b>ULTERIORI CREDITI VERSO CLIENTI ISCRITTI IN BILANCIO AL 31.12.2012</b>	<b>VALORE CONTABILE</b>	<b>VALORE DI REALIZZO DA PROPOSTA</b>	<b>VALORE DI REALIZZO COMMISSARI</b>
INSIDE SRL	€ 31.000,00	ZERO	ZERO
SMART ITALIA SRL	€ 14.864,66	ZERO	ZERO
T & T SPA	€ 14.254,22	ZERO	ZERO
BS VISION	€ 39.548,01	ZERO	ZERO
CLAX ITALIA SRL	€ 1.849,20	ZERO	ZERO
BOLIC INC.	€ 1.316,02	ZERO	ZERO
WORLD INN L.L.C.	€ 53.215,72	ZERO	ZERO
DELA 2005 SRL	€ 130.502,40	ZERO	ZERO
SIDER CISTERNA SRL	€ 176,80	ZERO	ZERO

ULTERIORI CLIENTI ISCRITTI IN BILANCIO AL 31.12.2012	VALORE CONTABILE	VALORE DI REALIZZO DA PROPOSTA	VALORE DI REALIZZO COMMISSARI
PRINCESS CRUISE LINE LTD	€ 3.408,00	ZERO	ZERO
ECOTEAM D.O.O.	€ 3.900,00	ZERO	ZERO
S.I.M.I. DOO	€ 2.609,06	ZERO	ZERO
PRECETTI INC.	€ 840,00	ZERO	ZERO
GRUBER LOGISTICS SPA	€ 2.100,00	ZERO	ZERO
SP SYSTEMA SRL	€ 2.772,00	ZERO	ZERO
KRASTANOVA BOZHIDARKA BORISOVA	€ 1.089,00	ZERO	ZERO

Con riferimento a tali ultime posizioni l'asseveratore, Rag. Salvatore Vittozzi, così si esprime: *"agli esiti della circolarizzazione effettuata, nonché delle dichiarazioni del management aziendale supportate da analisi dettagliate di ognuno di essi, tutti detti crediti residui, risultano essere inesigibili ad eccezione del credito vantato verso il cliente Rederij De Rotterdam..."*.

Gli scriventi hanno richiesto l'acquisizione della documentazione contabile e legale a giustificazione del credito, eventuale documentazione relativa alla circolarizzazione effettuata dalla ditta.

Ad oggi non sono pervenuti i chiarimenti richiesti.

#### **9.4 Rimanenze di magazzino**

E' stato eseguito inventario, sia dei beni di arredo degli uffici, sia delle rimanenze di magazzino, da parte dei Commissari con l'ausilio del personale di cancelleria e di una società specializzata nel settore, la PBG srl.

All'esito di tale attività di verifica è emerso che il valore complessivo delle rimanenze di magazzino è in realtà pari ad € 6.401,78

Resta evidenziato che tale voce di attivo sembrerebbe, comunque, assorbita nel più ampio valore dell'azienda compromessa in vendita, come superiormente descritto.

In ogni caso si riassume:

valore indicato in domanda di concordato	€	53.873,00
valore determinato dai Commissari Giudiziali	€	6.401,78
differenza	- €	47.471,22

#### **9.5 Altri crediti**

La voce altri crediti è riferibile in buona sostanza al credito vantato nei confronti della signora Libernini Beatrice, moglie del sig. Bolici Paolo, per anticipazioni eseguite da quest'ultimo a favore della moglie per la sottoscrizione delle quote della società Inside Srl.

Il pagamento dell'importo dovuto viene presumibilmente garantito dalla vendita degli immobili e delle partecipazioni, di cui la signora Libernini è titolare, in comproprietà con il

signor Paolo Bolici, in particolare viene indicata la società Silvia LTD quale titolare di beni immobili in Atene.

La partecipazione al 50% della Libernini viene indicata nella domanda di concordato in € 1.100.000,00.

A tal proposito va evidenziato che l'ing. Ceci, nella qualità di consulente della procedura, ha eseguito opportune ricerche con conseguente stima dello stesso per un valore di mercato pari ad € 1.978.450,00 accertando l'esistenza dell'immobile.

Inoltre, i Commissari hanno rilevato, dalla lettura dell'atto costitutivo, che il capitale sociale della Silvia LTD è stato sottoscritto e versato per 3.000.000 di dracme, di cui 2.000.000 da Bolici Paolo e 1.000.000 da Libernini Beatrice, quindi le quote di titolarità non risultano al 50%, bensì nella diversa proporzione sopra rappresentata.

Tenuto conto di quanto superiormente indicato su tale partecipata, anche in base alla perizia dell'ing. Ceci, si può ritenere che il valore di mercato dell'immobile può essere indicato in € 660.000,00 (1/3 di € 1.978.450,00 risultante da perizia di stima) e non € 1.100.000,00, ma tenuto prudenzialmente conto di passività gravanti sulla società intestataria del bene viene operata una decurtazione pari al 10%.

valore indicato in domanda di concordato	€	1.100.000,00
valore determinato dai Commissari Giudiziali	€	600.000,00
differenza	- €	500.000,00

## **9.6 Crediti tributari e previdenziali – altri crediti**

Si conferma l'importo contabile pari ad € 38.939,00

## **9.7 Disponibilità liquide**

Sono indicate in € 1.246,06 ma non risultano depositate agli organi della procedura.

## **9.8 Immobili personali**

Per le attività di verifica degli immobili personali i Commissari Giudiziali hanno eseguito visure ipotecarie ed eseguito trascrizioni sui compendi immobiliari indicati dal debitore ed anche sulle residue titolarità immobiliari, evidenziate attraverso ricerche nelle varie Conservatorie dei Registri Immobiliari a livello nazionale.

E' stata eseguita la trascrizione della domanda di concordato, come per legge, ed il consulente ing. Ceci ha verificato la rispondenza delle stime con quanto indicato in sede di ricorso.

Riassuntivamente, gli immobili personali, in base alle verifiche eseguite, possono essere considerati come dall'elenco sotto indicato:

- locale commerciale in Roma, Largo Febo 7 e 8;
- appartamento in Ancona, Via Canale 20;
- appartamento in Miami (USA);
- partecipazione nella società Silvia Ltd, proprietaria di immobile in Atene per 2/3.



Il locale commerciale di Largo Febo 7 e 8 Roma, viene valutato e stimato dal perito della procedura per € 687.580,00;

L'appartamento di Via Canale n. 20 Ancona, viene confermato per un valore di € 145.000,00;

Per l'appartamento di Miami il valore stimato è pari ad € 128.700,00.

L'immobile di Atene, della Silvia ltd, ha un valore di mercato pari ad € 1.978.450,00, ma tenuto prudenzialmente conto di eventuali passività gravanti sulla società titolare dell'immobile si opera un abbattimento del 10% del valore, per cui può forfettariamente indicarsi il valore di presumibile realizzo della quota del Bolici, pari ad € 1.200.00,00;

– locale commerciale in Anzio Lavinio, in realtà va inserito nella previsione dei beni aziendali ed il relativo valore, già previsto in quella voce di attivo, dovrà essere decurtato da quello dei beni personali;

Quindi, detta voce prevede un valore globale pari a € 2.161.280,00.

Quindi, riassuntivamente, si avrà la seguente situazione:

valore indicato in domanda di concordato	€	2.720.500,00
valore determinato dai Commissari Giudiziali	€	2.161.280,00
differenza	- €	559.220,00

Esistono, poi, quote di immobili personali che non sono state valutate ai fini del piano, ma che potrebbero generare attivo disponibile per i creditori.

La elencazione di tali cespiti e le relative quote di titolarità sono indicate nella allegata perizia dell'ing. Ceci.

A parere degli scriventi Commissari, pur dovendoli considerare in un'ottica di obbiettiva disponibilità del debitore, non costituiranno differenze che possono modificare in modo sensibile il quadro definitivo dell'attivo, vuoi in virtù della limitata quota di proprietà e della conseguente difficoltà di collocazione sul mercato, vuoi perché parte rilevante di dette porzioni immobiliari è oggetto di contenzioso derivante dall'apertura della successione del *de cuius* genitore di Bolici Paolo.

In tal senso si presume che la ditta Bolici Paolo non li abbia indicati in sede di domanda proprio in quanto non produttive di sostanziali modifiche dal lato attivo.

Quindi, non rilevandosi un dolo specifico per detta omissione, non si ravvisano gli estremi della comunicazione al Tribunale, ai sensi dell'art. 173 LF, in ordine alle indagini che pure i Commissari Giudiziali devono compiere su eventuale occultamento di parte dell'attivo.

Riassumendo l'attivo realizzabile per i Commissari è pari:

<b>ATTIVO CONCORDATARIO</b>	<b>VALORE DI REALIZZO COMMISSARI</b>
Perimetro aziendale	€ 12.316.452,12
Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e crediti v/controllate)	€ 1.256.591,05
Crediti verso clienti e per fatture da emettere – azioni legali	€ 3.500.000,00
Rimanenze magazzino	€ 6.401,78
Altri crediti ed attività	€ 600.000,00
Crediti tributari e previdenziali	€ 38.939,00
Disponibilità liquide	€ 1.246,00
Immobili personali	€ 2.161.280,00
<b>Totale</b>	<b>€ 19.880.909,90</b>

## **10 ELENCO DEI CREDITORI**

Si fa espresso riferimento all'allegato n. 7 della domanda di concordato, che individua sia i crediti in prededuzione e privilegiati, sia i crediti chirografari.

In relazione all'aspetto relativo al passivo i Commissari Giudiziali hanno richiesto le precisazioni dei crediti da parte degli aventi diritto.

Dette precisazioni di credito sono state riportate nella allegata tabella, con il sistema gestionale all'uopo adottato, e si rimanda alla lettura del predetto documento per le valutazioni espresse in ordine ai crediti da parte dei sottoscritti.

In relazione all'analisi ed alla indicazione del passivo della società ricorrente, i Commissari Giudiziali rammentano che nella procedura di concordato preventivo manca una fase di

accertamento dello stato passivo, e che, quindi, l'esclusione o meno, da parte del debitore (od eventualmente del Commissario Giudiziale a norma dell'art. 171, co 1° LF), di un creditore come privilegiato nel relativo elenco, non ne comporta il riconoscimento della qualifica, se non a i fini del voto; in caso di contestazione della natura del credito (come pure della sua entità e/o della sua esistenza) la controversia non può che essere risolta attraverso un giudizio ordinario.

L'attività del Commissario Giudiziale è stata immediatamente rivolta ad inviare la comunicazione ai creditori, in base all'elenco fornito dal debitore, circa la proposta di concordato.

Contestualmente all'informativa si è provveduto a richiedere la conferma sia del rango, sia della quantificazione dell'entità del credito.

La gran mole dei creditori della procedura ha determinato, ovviamente, un ingente lavoro di conciliazione dei dati che, alla data di presentazione della presente relazione, non può essere ritenuto esaustivamente compiuto.

Gran parte dei creditori hanno dato riscontro, allegando anche titoli giustificativi del credito e/o delle differenze vantate rispetto alle risultanze contabili della ricorrente.

Le comunicazioni sono state eseguite sia con il sistema Fallco, quindi tramite posta certificata, sia, ove ciò non è stato possibile, tramite ordinaria raccomandata con ricevuta di ritorno.

Più precisamente, su un totale di 328 creditori, di cui 171 chirografi, sono state eseguite comunicazioni tramite pec a 224 nominativi;

i residui 104 sono stati avvisati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in fase di perfezionamento.

Risulta quindi una percentuale avvisata approssimativamente pari a oltre il 90% degli aventi diritto.

Per alcuni creditori chirografari si è accertata la idonea produzione della documentazione a sostegno della richiesta di rango privilegiato e quindi vengono inseriti in tale ambito.

#### **10.1 I crediti in prededuzione e privilegiati**

La prededuzione è relativa a debiti contratti per l'esercizio della società in concordato e dei professionisti, per l'opera prestata per la procedura.

I pagamenti di tali debiti sono previsti dalla proposta ratealmente, dall'ottobre 2014 per terminare all'ottobre 2018.

Per quanto riguarda la prededuzione, occorre sottolineare che quanto indicato in sede di proposta di concordato non può condividersi.

Innanzitutto, la somma di € 100.000,00 prevista per il funzionamento della ditta non è supportata da alcuna rendicontazione, né vengono forniti agli scriventi Commissari il numero degli attuali addetti alla ditta Bolici, né le spese preventivate per consulenti, legali ed altri collaboratori.

Soprattutto, però, non può condividersi l'indicazione per € 350.000,00 relativi alle spese della procedura, che si vorrebbero complessivamente esaustive dell'attività dei Commissari Giudiziali, dei Commissari Liquidatori, dei periti, dei consulenti della procedura.

Infatti, solo considerando i valori minimi dei compensi dovuti al Commissario Giudiziale, in base ai parametri attualmente in vigore, si ha una spesa preventivata pari ad € 210.000,00 oltre oneri di legge.

Uguale somma deve calcolarsi per la funzione di Commissario Liquidatore.

A tale voce si deve presumibilmente aggiungere la somma di € 50.000,00 per i consulenti e collaboratori.

Se si volesse invece considerare un valore medio per il compenso ai Commissari, ipotesi peraltro non peregrina, vista la complessità dell'opera, ci si attesterebbe su un compenso pari ad € 438.529,00 per i soli Commissari Giudiziali.

Di talché è presumibile poter aggiungere alle spese di procedura la somma di almeno ulteriori € 300.000,00.

I **crediti privilegiati** indicati in concordato si riferiscono a crediti ipotecari, dipendenti, professionisti, tributari e previdenziali.

Si prevedono pagamenti dal 2014 al 2018, quindi dovranno essere conteggiati quantomeno ulteriori somme per interessi che andranno a maturare e che possono prevedibilmente indicarsi in ulteriori € 400.000,00.

Infatti, la somma indicata in domanda di concordato, che dovrebbe contenere anche gli interessi maturati, viene appostata nel "fondo interessi creditori privilegiati", comprendendo in tale cifra solo per € 81.000,00 gli interessi maturandi, palesemente insufficienti visti i tempi di effettivo pagamento e gli importi complessivi del rango.

Dall'esame delle domande pervenute da parte dei creditori, sono risultate delle difformità in aumento rispetto a quanto indicato dal debitore.

In particolare, con riguardo ai crediti privilegiati risultano maggiori oneri relativamente ai debiti per i dipendenti e degli altri creditori privilegiati, come da prospetto che segue.

Tali maggiori oneri dovrebbero poter, con ampio margine di ragionevolezza, essere coperti dal "fondo interessi creditori privilegiati e rischi altre azioni", indicato complessivamente dal debitore per un importo di € 2.794.984,06.

Per tale motivo gli scriventi omettono di rettificare gli importi a tal titolo risultanti dal piano, seppur l'analisi della contabilità e delle precisazioni di credito inviate dai creditori potrebbero consentirlo.

Detto importo, ovviamente, è destinato a coprire anche altre voci di spesa al momento non analiticamente documentate e/o preventivate.

Ciò che invece non è in alcun modo previsto nella proposta del debitore ed in particolare nel citato “fondo interessi creditori privilegiati e rischi altre azioni” è l’importo pari ad € 2.812.458,28 derivante da debiti verso Agenzia delle Entrate a titolo di Irpef, Irap ed Iva, anno di imposta 2005, così come si evince dalla precisazione di credito inviata dall’Agenzia in data 05.11.2013.

A pagina 3 di detta comunicazione l’Amministrazione Finanziaria così si esprime “identificativo partita n. 2013C0038791 relativo all’accertamento Modello Unico per il periodo d’imposta 2005; la consegna del carico all’Agente della Riscossione avverrà il 10.11.2013, come meglio specificato...”

Giova sottolineare che tale importo non tiene conto degli interessi maturandi e dell’eventuale aggio di riscossione dovuto in ipotesi di successiva iscrizione a ruolo.

Ciò premesso e considerato:

- Che, il debitore ha iscritto in detto “fondo rischi” l’importo di € 513.000,00;
- Che, a tal riguardo l’asseveratore nella propria relazione al riguardo conclude *“per quanto attiene il contenzioso tributario, il relativo fondo, apposto in bilancio per € 513.000,00 si riferisce al 50% della maggiore IVA inerente l’avviso di accertamento n. TK5011M03542/2010 relativo all’anno d’imposta 2005, contro il quale la ditta Bolici ha depositato ricorso n. 11648/11;*



*A seguito di sentenza n. 11/63/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale sezione 63, mediante la quale è stato accolto parzialmente il ricorso e provveduto ad uno sgravio parziale del ruolo nr. 2011/001962, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto di riformare l’appellata sentenza. Si ritiene congruo il valore appostato pari ad € 513.000,00”.*

Gli scriventi ritengono doveroso, dover segnalare l’esistenza di un contenzioso tributario pendente che potrebbe all’esito tradursi in un maggior debito di rango privilegiato per un importo massimo di € 2.299.458,28 (2.812.458,28 - 513.000,00) oltre interessi dalla data di iscrizione a ruolo ed aggio esattoriale.

Senza sottovalutare la citata dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla prossima consegna del carico all’Agente della Riscossione per l’importo di € 2.812.458,28 il che lascia un ragionevole dubbio sul dichiarato “sgravio parziale” ottenuto dalla stessa Agenzia in seguito all’accoglimento parziale delle ragioni del debitore da parte della Commissione Tributaria Provinciale.

## **10.2 I crediti chirografari**

I debiti chirografari, indicati complessivamente in € 56.880.044,89, e rettificati dagli scriventi Commissari fino all’importo di € 62.296.839,32, dovrebbero iniziare a percepire somme dal 01.04.2017 per terminare ad ottobre 2018.

Come sarà agevole individuare dai successivi specchietti riepilogativi non appare la proposta in grado di soddisfare i predetti creditori nella percentuale originariamente prevista nel piano proposto dal debitore.

Inoltre i crediti chirografari per cui sono pervenute richieste di ammissione valutate dagli scriventi ascendono ad oltre € 62.000.000,00

Tutto ciò premesso, di seguito si indicano, in termini sinottici, le poste attive come indicate in concordato e come rettifiche dai Commissari:

<b>ATTIVO CONCORDATARIO</b>			
<b>ATTIVO CEDUTO AI CREDITORI</b>	<b>Importo del piano</b>	<b>Rettifiche operate dai CG</b>	<b>Stima dei CG</b>
Immobilizzazioni Immateriali	€ -	€ -	€ -
Immobilizzazioni materiali - perimetro aziendale	€ 13.000.000,00	-€ 683.547,88	€ 12.316.452,12
Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e crediti v/controllate)	€ 1.500.000,00	-€ 243.408,95	€ 1.256.591,05
Rimanenze di magazzino	€ 53.873,00	-€ 47.471,00	€ 6.402,00
Crediti v/clienti e per fatt. da emettere - azioni legali	€ 5.069.000,00	-€ 1.569.000,00	€ 3.500.000,00
Altri crediti e attività	€ 1.100.000,00	-€ 500.000,00	€ 600.000,00
Crediti tributari e previdenziali	€ 38.939,00	€ -	€ 38.939,00
Disponibilità liquide	€ 1.246,00	€ -	€ 1.246,00
Ratei e riscontri attivi	€ -	€ -	€ -
Perdite esercizi precedenti	€ -	€ -	€ -
Immobili personali	€ 2.720.500,00	-€ 559.220,00	€ 2.161.280,00
<b>Totale attivo ceduto ai creditori</b>	<b>€ 23.483.558,00</b>	<b>-€ 3.602.647,83</b>	<b>€ 19.880.910,17</b>

di seguito si indicano, in termini sinottici, le poste passive come indicate in concordato e come rettificate dai Commissari:

### PASSIVO

<b>Spese in prededuzione</b>	<b>Importo del piano</b>	<b>Rettifiche operate dai CG</b>	<b>Stima dei CG</b>
Spese di procedura	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 650.000,00
Spese per il funzionamento	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00
<b>Totale prededuzione</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 750.000,00</b>

<b>Debiti privilegiati</b>	<b>Importo del piano</b>	<b>Rettifiche operate dai CG</b>	<b>Stima dei CG</b>
Personale dipendente e retribuzioni e tfr	€ 1.219.430,06	€ -	€ 1.219.430,06
crediti ipotecari	€ 8.521.496,05	€ -	€ 8.521.496,05
debiti v/ professionisti	€ 220.353,00	€ 91.739,70	€ 312.092,70
fondo rischi professionali (contestati)	€ 366.940,08	€ -	€ 366.940,08
debiti tributari	€ 1.982.561,11	€ -	€ 1.982.561,11
debiti previdenziali	€ 1.760.600,33	€ -	€ 1.760.600,33
fondo interessi creditori privilegiati e rischi azioni dipendenti	€ 2.794.984,06	€ 400.000,00	€ 3.194.984,06
<b>totale crediti privilegiati e ipotecari</b>	<b>€ 16.866.364,69</b>	<b>€ 491.739,70</b>	<b>€ 17.358.104,39</b>

<b>Debiti chirografari</b>	<b>importo del piano</b>	<b>Rettifiche operate dai CG</b>	<b>Stima dei CG</b>
fornitori e professionisti	€ 2.560.273,03	-€ 435.379,51	€ 2.124.893,52
banche c/c passivi e c/ anticipi	€ 36.926.080,01	€ 5.852.173,94	€ 42.778.253,95
altri debiti e fondi (spese legali d.i. presunte, fondi rischi, contenzioso legale)	€ 134.255,85	€ -	€ 134.255,85
società collegate	€ 17.259.436,00	€ -	€ 17.259.436,00
<b>totale debiti chirografari</b>	<b>€ 56.880.044,89</b>	<b>€ 5.416.794,43</b>	<b>€ 62.296.839,32</b>

Per quanto riguarda tali crediti, come ovvio sforniti di qualsiasi privilegio o causa di prelazione, i Commissari Giudiziali si sono attenuti, nella loro quantificazione, ai dati contabili forniti dalla società proponente.

Sono stati riconciliati, ove possibile con i dati inviati dai creditori.

A questo punto, può ragionevolmente ritenersi che il sottoelencato quadro sinottico rappresenti la più veritiera rappresentazione degli oneri e dell'attivo concordatario:

## ONERE CONCORDATARIO

	<b>importo del piano</b>	<b>stima dei CG</b>
Attivo ceduto ai creditori	€ 23.483.558,00	€ 19.880.910,00
Predeuzione	€ 450.000,00	€ 750.000,00
Creditori Privilegiati	€ 16.866.364,69	€ 17.358.104,39
Attivo disponibile per creditori Chirografari	€ 6.167.193,31	€ 1.772.805,61

	<b>Percentuale di soddisfazione indicata nel piano</b>	<b>Stima dei C.G.</b>
soddisfazione preeducibili e privilegiati	100%	100%
soddisfazione chirografari	10,84%	2,85%

### 11 CONCLUSIONI SULLA PROPOSTA CONCORDATARIA

I Commissari Giudiziali ribadiscono che la maggior fonte di attivo della presente procedura è rappresentata dalla ipotesi di cessione onerosa del ramo aziendale dalla ditta Bolici Paolo alla Servizi Navali srl.

Valgono le considerazioni critiche sopra esplicitate, in ordine all'effettiva validità del contratto di affitto di ramo d'azienda con l'opzione di acquisto in ordine alla eventuale nullità dell'oggetto del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325, 1346, 1418 cc.

E' ovvio che se tale pernicioso e patologica ipotesi trovasse conferma, l'attivo realizzabile in sede concordataria potrebbe anche subire un notevole abbattimento.

Nel corso dell'attività di verifica sono emerse anche rilevanti discordanze nell'attivo, avendo dovuto, i sottoscritti Commissari, procedere ad una decurtazione sensibile di quanto prospettato in sede di domanda e, al contrario, le verifiche eseguite hanno comportato, con un criterio di prudenza difficilmente contestabile, un aumento delle passività.

Appare quindi, secondo gli scriventi, che può ritenersi sufficientemente indicato il criterio per eseguire le differenti valutazioni spettanti rispettivamente al Tribunale ed ai creditori.

Al primo spetterà il controllo sulla fattibilità giuridica del concordato, ai secondi la fattibilità economica, intendendosi per tale controllo la convenienza della proposta, che è ormai uscita dalle competenze del Tribunale, ai sensi delle ultime novelle e della recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1521/2013.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla fattibilità giuridica appare evidente, pur spettando al Tribunale, come sopra detto, la valutazione, che a parere dei Commissari sono presenti i requisiti di fattibilità giuridica della proposta e, quindi, può entrare la procedura nella fase della votazione.

Prima di tale fase è necessario sottolineare come l'alternativa alla presente procedura sia costituita dalla ipotesi di fallimento, che comporterebbe la liquidazione dell'attivo, con modalità di cessione atomistica delle singole componenti dell'attivo. A questo punto con

modalità difforme da quanto prospettato in sede concordataria, sia per i valori di realizzo, che potrebbero discostarsi significativamente da quanto evidenziato in sede di proposta e nelle valutazioni dei Commissari Giudiziali, sia in ordine ai tempi di realizzazione.

## 12 CREDITORI AMMESSI ALLA VOTAZIONE

Si allega alla presente relazione l'elenco dei creditori chirografari, con l'indicazione degli importi prospettati dalla società in base alla contabilità alla data di deposito del ricorso, di quelli segnalati dai creditori, di quelli proposti dagli scriventi ai fini della valutazione e per il complessivo ammontare del debito concordatario.

Con ogni riserva di legge in ordine alla diversa entità o natura dei crediti stessi.

Ciò detto, visto l'art. 177 LF, il concordato risulterà approvato dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Marino, 07.11.2013

I Commissari Giudiziali

Avv. Renato Negroni

Dott. Prof. Umile Sebastiano Iacovino